



### Sommario

#### II Atti non legislativi

##### ACCORDI INTERNAZIONALI

2014/204/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, dell'11 febbraio 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo** ..... 1
- Accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo ..... 3

##### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2014 del Consiglio, del 10 aprile 2014, che attua l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 359/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran** ..... 9
- ★ **Regolamento (UE) n. 372/2014 della Commissione, del 9 aprile 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 per quanto riguarda il calcolo di alcuni termini, il trattamento delle denunce e l'individuazione e la tutela delle informazioni riservate <sup>(1)</sup>** ..... 14
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 373/2014 della Commissione, dell'11 aprile 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli ..... 23

##### DECISIONI

- ★ **Decisione 2014/205/PESC del Consiglio, del 10 aprile 2014, che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran** ..... 25

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

2014/206/UE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 6.11.2013, relativa alle misure cui la Germania ha dato esecuzione in favore di HoKaWe Eberswalde GmbH SA.34721 (2012/C) (ex 2012/NN) [notificata con il numero C(2013) 7058] <sup>(1)</sup> .....** 30

2014/207/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, dell'11 aprile 2014, relativa alla designazione del registro del dominio di primo livello.eu <sup>(1)</sup> .....** 41

#### RACCOMANDAZIONI

2014/208/UE:

- ★ **Raccomandazione della Commissione, del 9 aprile 2014, sulla qualità dell'informativa sul governo societario (principio «rispetta o spiega») <sup>(1)</sup> .....** 43

---

#### Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1090/2013 della Commissione, del 4 novembre 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Travia da Beira Baixa (IGP)] (GU L 293 del 5.11.2013) .....** 48

---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## II

(Atti non legislativi)

## ACCORDI INTERNAZIONALI

### DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'11 febbraio 2014

**relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo**

(2014/204/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 74, e l'articolo 78, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> stabilisce che l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo è aperto alla partecipazione dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia e della Svizzera in veste di osservatori. Inoltre, tale regolamento stabilisce che devono essere presi accordi per specificare in particolare la natura, la portata e le modalità di partecipazione di tali paesi ai lavori dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo.
- (2) Il 27 gennaio 2012, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati in vista di un accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (l'«accordo»). I negoziati sono stati condotti a buon fine e l'accordo è stato siglato il 28 giugno 2013.
- (3) È opportuno firmare e applicare l'accordo a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione.
- (4) Come indicato al considerando 21 del regolamento (UE) n. 439/2010, il Regno Unito e l'Irlanda partecipano a tale regolamento e sono vincolati dallo stesso. Detti paesi dovrebbero pertanto dare attuazione all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 439/2010, prendendo parte alla presente decisione. Il Regno Unito e l'Irlanda partecipano pertanto alla presente decisione.
- (5) Come indicato al considerando 22 del regolamento (UE) n. 439/2010, la Danimarca non partecipa a tale regolamento e non è vincolata dallo stesso. La Danimarca non partecipa pertanto alla presente decisione.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (GUL 132 del 29.5.2010, pag. 11).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo è autorizzata con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

*Articolo 3*

In attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione, l'accordo è applicato a titolo provvisorio in conformità dell'articolo 13, paragrafo 3, dello stesso <sup>(1)</sup>.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a, Bruxelles, il 20 febbraio 2014

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
E. VENIZELOS

---

<sup>(1)</sup> La data a decorrere dalla quale l'accordo sarà applicato a titolo provvisorio sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

**ACCORDO****tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo**

L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata «UE»,

da una parte, e

IL REGNO DI NORVEGIA, di seguito denominata «Norvegia»,

dall'altra,

visto l'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo <sup>(1)</sup>, di seguito «il regolamento»,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

- (1) Il regolamento dispone che, per espletare i propri compiti, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, di seguito «Ufficio di sostegno» dovrebbe essere aperto alla partecipazione dei paesi che hanno concluso con l'Unione accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano il diritto dell'Unione nei settori disciplinati dal regolamento stesso, in particolare Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, di seguito denominati «paesi associati».
- (2) La Norvegia ha concluso accordi con l'UE in virtù delle quali ha adottato e applica il diritto dell'UE nei settori disciplinati dal regolamento, segnatamente l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia <sup>(2)</sup>.

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1*

**Portata della partecipazione**

La Norvegia partecipa a pieno titolo ai lavori dell'Ufficio di sostegno e ha diritto di ricevere azioni di sostegno dall'Ufficio di sostegno come descritto nel regolamento e conformemente alle condizioni stabilite dal presente accordo.

*Articolo 2*

**Consiglio di amministrazione**

La Norvegia è rappresentata nel consiglio di amministrazione dell'Ufficio di sostegno come osservatore senza diritto di voto.

*Articolo 3*

**Contributo finanziario**

1. La Norvegia contribuisce alle entrate dell'Ufficio di sostegno con un importo annuo calcolato in riferimento al suo prodotto interno lordo (PIL), espresso in percentuale del PIL di tutti gli Stati partecipanti in applicazione della formula di cui all'allegato.
2. Il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è sostenuto dal giorno successivo alla data di entrata in vigore o dalla data di applicazione provvisoria del presente accordo, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3. Il primo contributo finanziario è ridotto proporzionalmente alla porzione di anno rimanente dopo l'entrata in vigore del presente accordo o dalla data di applicazione provvisoria dell'accordo.

<sup>(1)</sup> GU UEL 132 del 29.5.2010, pag. 11.

<sup>(2)</sup> GU CEL 93 del 3.4.2001, pag. 40.

#### Articolo 4

##### **Protezione dei dati**

1. Nell'applicazione del presente accordo la Norvegia procede al trattamento dei dati nel rispetto della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati <sup>(1)</sup>.
2. Ai fini del presente accordo, il trattamento dei dati personali da parte dell'Ufficio di sostegno è soggetto al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati <sup>(2)</sup>.
3. Per quanto riguarda i documenti detenuti dall'Ufficio di sostegno, la Norvegia rispetta le norme di riservatezza stabilite dal regolamento interno del consiglio di amministrazione.

#### Articolo 5

##### **Status giuridico**

L'Ufficio di sostegno è dotato di personalità giuridica ai sensi del diritto norvegese e gode in Norvegia della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto di questo Stato. In particolare, esso può acquisire o alienare beni immobili e mobili e può stare in giudizio.

#### Articolo 6

##### **Responsabilità**

La responsabilità dell'Ufficio di sostegno è disciplinata dall'articolo 45, paragrafi 1, 3 e 5, del regolamento.

#### Articolo 7

##### **Corte di giustizia dell'Unione europea**

La Norvegia riconosce la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nei confronti dell'Ufficio di sostegno, a norma dell'articolo 45, paragrafi 2 e 4 del regolamento.

#### Articolo 8

##### **Personale dell'Ufficio di sostegno**

1. Conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, e all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento, lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'UE per l'applicazione di detto statuto e regime e le misure esecutive adottate dall'Ufficio di sostegno ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento, si applicano ai cittadini norvegesi assunti come agenti dall'Ufficio di sostegno.
2. In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, i cittadini norvegesi che godono dei diritti civili e politici possono essere assunti con contratto dal direttore esecutivo dell'Ufficio di sostegno conformemente alle vigenti regole di selezione e assunzione del personale adottate dall'Ufficio di sostegno.
3. L'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento, si applica, *mutatis mutandis*, ai cittadini norvegesi.
4. I cittadini norvegesi, tuttavia, non possono rivestire l'incarico di direttore esecutivo dell'Ufficio di sostegno.

#### Articolo 9

##### **Privilegi e immunità**

La Norvegia applica all'Ufficio di sostegno e al suo personale il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea <sup>(3)</sup>, riportato nell'allegato II del presente accordo, nonché le eventuali norme relative alle questioni riguardanti il personale dell'Ufficio di sostegno, adottate ai sensi di tale protocollo.

<sup>(1)</sup> GU CE L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

<sup>(2)</sup> GU CE L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU UE C 83 del 30.3.2010, pag. 266.

*Articolo 10***Lotta contro la frode**

Sono applicate le disposizioni di cui all'articolo 44 del regolamento e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti possono esercitare i poteri loro conferiti.

L'OLAF e la Corte dei conti comunicano al *Riksrevisjonen* in tempo utile la loro intenzione di svolgere controlli o audit in loco che, se le autorità norvegesi lo desiderano, possono essere svolte congiuntamente con il *Riksrevisjonen*.

*Articolo 11***Comitato**

1. Un comitato, composto da rappresentanti della Commissione europea e della Norvegia, sorveglia la corretta esecuzione del presente accordo e garantisce un processo continuo di informazione e scambio di opinioni al riguardo. Per motivi di ordine pratico, tale comitato si riunisce congiuntamente con i corrispondenti comitati istituiti con altri paesi associati partecipanti in base all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento. Il comitato si riunisce su richiesta della Norvegia o della Commissione europea. Il consiglio di amministrazione dell'Ufficio di sostegno è informato dei lavori del comitato.

2. In seno al comitato si procede a scambi di informazioni e di opinioni sulla prevista legislazione dell'UE che incida direttamente sul regolamento o lo modifichi o tale da avere presumibilmente implicazioni sul contributo finanziario di cui all'articolo 3 del presente accordo.

*Articolo 12***Allegato**

L'allegato del presente accordo costituisce parte integrante del presente accordo.

*Articolo 13***Entrata in vigore**

1. Le parti contraenti approvano il presente accordo secondo le rispettive procedure interne. Esse si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento di tali procedure.

2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data dell'ultima notifica di cui al paragrafo 1.

3. All'atto della firma della presente convenzione, le parti contraenti possono dichiarare, di comune accordo, che esso si applica in via provvisoria a decorrere dal giorno successivo alla sua firma.

*Articolo 14***Denuncia e validità dell'accordo**

1. Il presente accordo è concluso per una durata indeterminata.


2. Ciascuna parte contraente può, previa consultazione in seno al comitato, denunciare il presente accordo mediante notifica all'altra parte contraente. Tale accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la data di tale notifica.

3. Il presente accordo cessa di essere applicabile in caso di estinzione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia.


4. Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e norvegese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на деветнадесети март две хиляди и четиринадесета година.  
Hecho en Bruselas, el diecinueve de marzo de dos mil catorce.  
V Bruselu dne devatenáctého března dva tisíce čtrnáct.  
Udfærdiget i Bruxelles den nittende marts to tusind og fjorten.  
Geschehen zu Brüssel am neunzehnten März zweitausendvierzehn.  
Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta märtsikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.  
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Μαρτίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.  
Done at Brussels on the nineteenth day of March in the year two thousand and fourteen.  
Fait à Bruxelles, le dix neuf mars deux mille quatorze.  
Sastavljeno u Bruxellesu devetnaestog ožujka dvije tisuće četrnaeste.  
Fatto a Bruxelles, addì diciannove marzo duemilaquattordici.  
Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada deviņpadsmitajā martā.  
Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų kovo devynioliktą dieną Briuselyje.  
Kelt Brüsszelben, a kétézer-tizenegyedik év március havának tizenkilencedik napján.  
Magħmul fi Brussell, fid-dsatax-il jum ta' Marzu tas-sena elfejn u erbatax.  
Gedaan te Brussel, de negentiende maart tweeduizend veertien.  
Sporządzono w Brukseli dnia dziewiętnastego marca roku dwa tysiące czternastego.  
Feito em Bruxelas, em dezanove de março de dois mil e catorze.  
Întocmit la Bruxelles la nouăsprezece martie două mii paisprezece.  
V Bruseli devätnásteho marca dvetisícčtrnásť.  
V Bruslju, dne devetnajstega marca leta dva tisoč štirinajst.  
Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.  
Som skedde i Bryssel den nittonde mars tjugohundrafjorton.  
Utfærdiget i Brussel den nittende mars to tusen og fjorten.

За Европейския съюз  
 Por la Unión Europea  
 Za Evropskou unii  
 For Den Europæiske Union  
 Für die Europäische Union  
 Euroopa Liidu nimel  
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση  
 For the European Union  
 Pour l'Union européenne  
 Za Europejską uniję  
 Per l'Unione europea  
 Eiropas Savienības vārdā –  
 Europos Sąjungos vardu  
 Az Európai Unió részéről  
 Ghall-Unjoni Ewropea  
 Voor de Europese Unie  
 W imieniu Unii Europejskiej  
 Pela União Europeia  
 Pentru Uniunea Europeană  
 Za Európsku úniu  
 Za Evropsko unijo  
 Euroopan unionin puolesta  
 För Europeiska unionen  
 For Den europeiske union



За Кралство Норвегия  
 Por el Reino de Noruega  
 Za Nórské království  
 For Kongeriget Norge  
 Für das Königreich Norwegen  
 Norra Kuningriigi nimel  
 Για το Βασίλειο της Νορβηγίας  
 For the Kingdom of Norway  
 Pour le Royaume de Norvège  
 Za Kraljevinu Norvešku  
 Per il Regno di Norvegia  
 Norvēģijas Karalistes vārdā –  
 Norvegijos Karalystės vardu  
 A Norvég Királyság részéről  
 Ghar-Renju tan-Norveġja  
 Voor het Koninkrijk Noorwegen  
 W imieniu Królestwa Norwegii  
 Pelo Reino da Noruega  
 Pentru Regatul Norvegiei  
 Za Nórske kráľovstvo  
 Za Kraljevino Norveško  
 Norjan kuningaskunnan puolesta  
 För Konungariket Norge  
 For Kongeriket Norge



## ALLEGATO

## FORMULA APPLICABILE AL CALCOLO DEL CONTRIBUTO

1. L'importo del contributo finanziario della Norvegia alle entrate dell'Ufficio di sostegno di cui all'articolo 33, paragrafo 3, lettera d), del regolamento si calcolano nel modo seguente:

Le cifre definitive più aggiornate del prodotto interno lordo (PIL) della Norvegia disponibili al 31 marzo di ogni anno sono divise per la somma degli importi relativi al PIL di tutti gli Stati che partecipano all'Ufficio di sostegno disponibili per lo stesso anno. La percentuale ottenuta si applica alla parte delle entrate autorizzate dell'Ufficio di sostegno ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, lettera a) del regolamento nell'anno considerato per ottenere l'importo del contributo finanziario della Norvegia.

2. Il contributo finanziario è versato in euro.
3. La Norvegia è tenuta a versare il contributo finanziario entro 45 giorni dalla ricezione della nota di addebito. Eventuali ritardi nel pagamento comportano per la Norvegia la corresponsione di interessi di mora sull'importo dovuto a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso d'interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.
4. Il contributo finanziario della Norvegia è adattato conformemente al presente allegato nel caso in cui il contributo finanziario dell'UE iscritto al bilancio generale dell'UE, come definito all'articolo 33, paragrafo 3, lettera a), del regolamento, venga aumentato a norma degli articoli 26, 27 o 41 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 <sup>(1)</sup>. In tal caso, la differenza è dovuta 45 giorni dopo il ricevimento della nota di addebito.
5. Qualora gli stanziamenti di pagamento dell'Ufficio di sostegno ricevuti dall'UE ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, lettera a), del regolamento relativo all'anno non siano spesi entro il 31 dicembre dell'anno n, o qualora il bilancio dell'Ufficio di sostegno dell'esercizio n sia stato ridotto a norma degli articoli 26, 27 o dell'articolo 41 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la parte di questi stanziamenti di pagamento non spesi o ridotti corrispondente alla percentuale del contributo versato dalla Norvegia è trasferita al bilancio dell'anno n + 1 dell'Ufficio di sostegno. Il contributo della Norvegia al bilancio dell'Ufficio di sostegno dell'anno n + 1, sarà ridotto di conseguenza.

---

<sup>(1)</sup> GU UEL 298 del 26.10.2012, pag. 1.

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 371/2014 del Consiglio

del 10 aprile 2014

**che attua l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 359/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 aprile 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 359/2011.
- (2) In base a un riesame della decisione 2011/235/PESC del Consiglio <sup>(2)</sup>, il Consiglio ha deciso che le misure restrittive in questione devono essere prorogate fino al 13 aprile 2015.
- (3) Inoltre, le voci relative a determinate persone che figurano nell'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 dovrebbero essere aggiornate in conformità della decisione 2014/205/PESC del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (4) È opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2014

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
D. KOURKOULAS

---

<sup>(1)</sup> GUL 100 del 14.4.2011, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Decisione 2011/235/PESC del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran (GUL 100 del 14.4.2011, pag. 51).

<sup>(3)</sup> Decisione 2014/205/PESC del Consiglio, del 10 aprile 2014, che modifica la decisione 2011/235/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran (cfr. pag. 25 della presente Gazzetta ufficiale).

## ALLEGATO

Le voci relative alle persone elencate in appresso sostituiscono le relative voci che figurano nell'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011.

**Persone**

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1.	RAJABZADEH Azizollah		Capo dell'Organizzazione di Teheran per l'attenuazione degli effetti delle catastrofi (TDMO). Ex capo della polizia di Teheran (fino al gennaio 2010). In veste di comandante delle forze dell'ordine nella Grande Teheran, Azizollah Rajabzadeh è l'esponente di grado più elevato accusato nei casi di abusi perpetrati nel carcere di Kahrizak.	
2.	DORRI- NADJAEF-BADI Ghorban-Ali	Luogo di nascita: Najafabad (Iran) — Data di nascita: circa 1945	Membro del Consiglio per la determinazione delle scelte e rappresentante del leader supremo nella provincia («centrale») di Markazi. Ex procuratore generale dell'Iran fino al settembre 2009 (ex ministro dell'intelligence sotto la presidenza Khatami). In veste di procuratore generale dell'Iran, ha ordinato e sovrinteso ai processi farsa seguiti alle prime manifestazioni di protesta postelettorali, in cui agli imputati è stato negato il diritto ad un avvocato. È altresì responsabile degli abusi perpetrati a Kahrizak.	
3.	MORTAZAVI Said	Luogo di nascita: Meybod, Yazd (Iran) — Data di nascita: circa 1967	Ex capo della task force iraniana per la lotta al contrabbando, ex procuratore generale di Teheran fino all'agosto 2009. In veste di procuratore generale di Teheran, ha emesso un ordine generale di detenzione di centinaia di attivisti, giornalisti e studenti. È stato sospeso dall'incarico nell'agosto 2010 a seguito di un'indagine della magistratura iraniana sul suo ruolo nella morte di tre uomini detenuti su suo ordine dopo le elezioni.	
4.	ZARGAR Ahmad		Capo dell'«Organizzazione per la salvaguardia della moralità». Ex giudice, sezione 36 della Corte di appello di Teheran. Ha confermato le condanne a lunghe pene detentive e le sentenze capitali contro i manifestanti.	
5.	ABBASZADEH- MESHKINI, Mahmoud		Governatore della provincia di Ilam. Ex direttore politico del ministero degli interni. Quale presidente del Comitato dell'articolo 10 della legge sulle attività dei partiti e dei gruppi politici, è incaricato dell'autorizzazione delle manifestazioni e di altri eventi pubblici nonché della registrazione dei partiti politici. Nel 2010 ha sospeso le attività di due partiti politici riformisti collegati a Mousavi — il Fronte di partecipazione dell'Iran islamico e l'Organizzazione dei Mujahidin della rivoluzione islamica.	10.10.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
			<p>Dal 2009 in poi ha costantemente e continuamente vietato tutte le riunioni non governative, negando in tal modo il diritto costituzionale alla protesta e causando l'arresto di molti manifestanti pacifici in violazione del diritto di riunione.</p> <p>Nel 2009 ha inoltre negato all'opposizione l'autorizzazione a svolgere una cerimonia commemorativa in onore delle vittime delle proteste relative alle elezioni presidenziali.</p>	
6.	FIRUZABADI magg. gen. dott. Seyyed Hasan (alias: FIRUZABADI magg. gen. dott. Seyyed Hassan; FIROUZABADI magg. gen. dott. Seyyed Hasan; FIROUZABADI magg. gen. dott. Seyyed Hassan)	<p>Luogo dinascita: Mashad</p> <p>Data di nascita: 3.2.1951</p>	<p>In veste di capo di Stato maggiore delle Forze armate unite dell'Iran, è il comandante militare di grado più elevato incaricato di dirigere tutte le divisioni e politiche militari, compreso il Corpo delle guardie rivoluzionarie iraniane (IRGC) e la polizia. Le forze nella sua catena di comando formale hanno attuato una brutale repressione su manifestanti pacifici nonché detenzioni di massa.</p> <p>Anche membro del Consiglio supremo di sicurezza nazionale (SNSC) e del Consiglio per la determinazione delle scelte.</p>	10.10.2011
7.	JOKAR Mohammad Saleh		<p>Dal 2011 membro del Parlamento per la provincia di Yazd. Ex comandante delle forze Basij studentesche.</p> <p>In veste di comandante delle forze Basij studentesche ha partecipato attivamente alla repressione delle proteste nelle scuole e università e alla detenzione extragiudiziale di attivisti e giornalisti.</p>	10.10.2011
8.	SALARKIA Mahmoud	Direttore del «Persepolis Football Club» di Teheran	<p>Capo della commissione petrolio e trasporti della città di Teheran. Vice-procuratore generale di Teheran per gli affari penitenziari durante la repressione del 2009.</p> <p>In qualità di Vice-procuratore generale di Teheran per gli affari penitenziari, è stato direttamente responsabile di molti dei mandati d'arresto emessi nei confronti di manifestanti e attivisti innocenti e pacifici. Secondo quanto riferito da numerosi difensori dei diritti umani, la quasi totalità delle persone arrestate è, su suo ordine, tenuta in isolamento, senza contatti con legali o familiari e senza alcuna imputazione, per periodi di diversa durata, spesso in condizioni equivalenti a una sparizione forzata. Di frequente ai familiari non è data notizia dell'arresto.</p>	10.10.2011
9.	SOURI Hojatollah		<p>Deputato parlamentare per la provincia di Lorestan. Membro della commissione parlamentare per la politica estera e di sicurezza. Ex direttore dell'istituto penitenziario di Evin.</p> <p>In qualità di direttore dell'istituto penitenziario di Evin nel 2009, è stato responsabile delle gravi violazioni dei diritti umani commesse in tale istituto penitenziario durante il suo mandato, come percosse e abusi mentali e sessuali. Stando a informazioni concordanti provenienti da fonti diverse, la tortura è prassi corrente nell'istituto penitenziario di Evin. Nella sezione 209 sono detenuti numerosi attivisti a causa delle loro pacifiche attività di opposizione al governo in carica.</p>	10.10.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
10.	TALA Hossein (alias: TALA Hosseyn)		Vice Governatore generale («Farmandar») della provincia di Teheran fino al settembre 2010; in particolare, è il responsabile dell'intervento delle forze di polizia e pertanto della repressione delle manifestazioni. Nel dicembre 2010 ha ricevuto un premio per il ruolo svolto nella repressione postelettorale.	10.10.2011
11.	TAMADDON Morteza (alias: TAMADON Morteza)	Luogo di nascita: Shahr Kord-Esfahan Data di nascita: 1959	Ex Governatore generale della provincia di Teheran e capo del Consiglio provinciale per la sicurezza pubblica di Teheran, membro dell'IRGC. In qualità di governatore e di capo del Consiglio provinciale per la sicurezza pubblica di Teheran, è stato responsabile in generale di tutte le attività di repressione, compresa la repressione delle proteste politiche nel giugno 2009. È risaputo che è stato implicato personalmente nella persecuzione dei leader dell'opposizione Karroubi e Moussavi.	10.10.2011
12.	BAKHTIARI Seyyed Morteza	Luogo di nascita: Mashad (Iran) Data di nascita: 1952	Ex ministro della giustizia (2009-2013), ex governatore generale di Esfahan e direttore dell'organizzazione degli istituti penitenziari statali (fino a giugno 2004). In qualità di ministro della giustizia, ha svolto un ruolo chiave nel minacciare e perseguire la diaspora iraniana annunciando l'istituzione di un tribunale speciale per occuparsi in modo specifico di Iranian che vivono al di fuori del paese. Con l'appoggio del procuratore di Teheran, due sezioni del tribunale di primo grado e della corte di appello e varie sezioni delle preture saranno incaricate di trattare le cause riguardanti gli espatriati.	10.10.2011
13.	HOSSEINI Dr Mohammad (alias: HOSSEYNI, Dr Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed e Sayyid)	Luogo di nascita: Rafsanjan, Kerman Data di nascita: 1961	Ex ministro della cultura e dell'orientamento islamico (2009-2013). Ex dell'IRGC, è stato complice della repressione dei giornalisti.	10.10.2011
14.	MOSLEHI Heydar (alias: MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)	Luogo di nascita: Esfahan (Iran) Data di nascita: 1956	Ex ministro dell'intelligence (2009-2013). Sotto la sua leadership, il ministero dell'intelligence ha continuato le pratiche della detenzione arbitraria diffusa e la persecuzione di manifestanti e dissidenti. Il ministero dell'intelligence continua a gestire la sezione 209 dell'istituto penitenziario di Evin, dove vari attivisti sono detenuti per le loro attività pacifiche di opposizione al governo in carica. Negli interrogatori del ministero dell'intelligence i prigionieri della sezione 209 sono stati sottoposti a percosse e abusi mentali e sessuali. In qualità di ex ministro dell'intelligence, Moslehi è responsabile degli abusi commessi durante il suo mandato.	10.10.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
15.	TAGHIPOUR Reza	Luogo di nascita: Maragheh (Iran) Data di nascita: 1957	Membro del Consiglio comunale di Teheran. Ex ministro dell'informazione e della comunicazione (2009-2012). In qualità di ministro dell'informazione, è stato uno degli alti funzionari responsabili della censura e del controllo delle attività su Internet, come pure di tutte le forme di comunicazione (in particolare, telefoni cellulari). I dati personali, i messaggi elettronici e le comunicazioni dei prigionieri politici vengono usati durante gli interrogatori. Più volte, dalle ultime elezioni presidenziali e durante le manifestazioni di piazza, sono state interrotte le linee mobili, compresi i messaggi da telefoni cellulari, sono stati oscurati i canali televisivi satellitari ed è stato sospeso, o quantomeno rallentato, Internet a livello locale.	23.3.2012
16.	EMADI, Hamid Reza (alias: Hamidreza Emadi)	Data di nascita: circa 1973 Luogo di nascita: Hamedan Luogo di residenza: Teheran Luogo di lavoro: sede centrale della Press TV, Teheran	Capo della redazione di Press TV. Ex produttore principale della Press TV. Responsabile della produzione e trasmissione di confessioni estorte a detenuti, fra cui giornalisti, attivisti politici, esponenti di minoranze curde e arabe, in violazione dei diritti a un giusto processo e a un equo processo riconosciuti a livello internazionale. La OFCOM, autorità regolatrice indipendente per le società di comunicazione, ha condannato nel Regno Unito Press TV a pagare una multa di 100 000 GBP per aver trasmesso nel 2011 la confessione del giornalista e regista irano-canadese Maziar Bahari, filmata in carcere mentre gli veniva estorta con la forza. Le ONG hanno segnalato altri casi di confessioni estorte, mandate in onda da Press TV. Emadi è pertanto associato alla violazione del diritto a un giusto processo e del diritto a un equo processo.	12.3.2013

**REGOLAMENTO (UE) n. 372/2014 DELLA COMMISSIONE****del 9 aprile 2014****che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 per quanto riguarda il calcolo di alcuni termini, il trattamento delle denunce e l'individuazione e la tutela delle informazioni riservate****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 27,

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'ambito della modernizzazione delle norme in materia di aiuti di Stato volta a contribuire all'attuazione della strategia Europa 2020 per la crescita e al risanamento di bilancio <sup>(2)</sup>, il regolamento (CE) n. 659/1999 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 734/2013 <sup>(3)</sup> allo scopo di migliorare l'efficacia del controllo degli aiuti di Stato. In particolare la modifica intendeva rendere più efficace il trattamento delle denunce da parte della Commissione e conferire a quest'ultima il potere di richiedere direttamente informazioni agli operatori di mercato e di svolgere indagini relative a settori dell'economia e a strumenti di aiuto.
- (2) Alla luce delle suddette modifiche, è necessario individuare gli eventi che determinano il momento dal quale calcolare i termini per la richiesta di informazioni a terzi a norma del regolamento (CE) n. 659/1999.
- (3) La Commissione può esaminare, di propria iniziativa, informazioni su aiuti illegali, da qualsiasi fonte esse provengano, al fine di assicurare il rispetto degli articoli 107 e 108 del trattato. In tale contesto, le denunce costituiscono una fonte essenziale di informazione per individuare le violazioni delle norme in materia di aiuti di Stato. È quindi importante definire procedure chiare ed efficienti per il trattamento delle denunce presentate alla Commissione.
- (4) A norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 659/1999, solo gli interessati possono presentare denunce per informare la Commissione di presunti aiuti illegali o della presunta attuazione abusiva di aiuti. A tal fine, le persone fisiche e giuridiche che presentano denuncia devono dimostrare di essere interessati ai sensi dell'articolo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 659/1999.
- (5) Per semplificare il trattamento delle denunce e al tempo stesso accrescere la trasparenza e la certezza del diritto, è opportuno definire le informazioni che i denunciatori devono fornire alla Commissione. Per garantire che la Commissione riceva tutte le informazioni pertinenti su presunti aiuti illegali o presunta attuazione abusiva di aiuti, il regolamento (CE) n. 659/1999 prevede che gli interessati compilino un modulo fornendo tutte le informazioni obbligatorie in esso richieste. Occorre pertanto definire il modulo da utilizzare a tal fine.

<sup>(1)</sup> GUL 83 del 27.3.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Comunicazione della Commissione, EUROPA 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, COM(2010) 2020 definitivo.

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 734/2013 del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GUL 204 del 31.7.2013, pag. 15).

- (6) Occorre evitare di imporre agli interessati criteri eccessivamente gravosi per la presentazione delle denunce, pur assicurando che la Commissione riceva tutte le informazioni necessarie per avviare un'indagine sul presunto aiuto illegale o la presunta attuazione abusiva di aiuti.
- (7) Per garantire che i segreti aziendali e le altre informazioni riservate fornite alla Commissione siano trattati in conformità dell'articolo 339 del trattato, chiunque fornisca informazioni deve indicare chiaramente quelle che ritiene riservate, specificandone i motivi. È opportuno richiedere che l'interessato fornisca alla Commissione una versione distinta non riservata delle informazioni che può essere trasmessa al pertinente Stato membro per osservazioni.
- (8) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 794/2004 <sup>(1)</sup> della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 794/2004 è così modificato:

1) l'articolo 8 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. I termini stabiliti dal regolamento (CE) n. 659/1999 e dal presente regolamento o fissati dalla Commissione in applicazione dell'articolo 108 del trattato sono calcolati a norma del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 e delle disposizioni specifiche di cui ai paragrafi da 2 a 5 *ter* del presente articolo. In caso di conflitto prevalgono le disposizioni del presente regolamento.»;

b) sono inseriti i seguenti paragrafi:

«5 *bis*. Ai fini del calcolo del termine per la presentazione delle informazioni richieste a terzi ai sensi dell'articolo 6 *bis*, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 659/1999, l'evento rilevante ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 è il ricevimento della richiesta di informazioni.

5 *ter*. Ai fini del calcolo del termine per la presentazione delle informazioni richieste a terzi ai sensi dell'articolo 6 *bis*, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 659/1999, l'evento rilevante ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 è la notifica della decisione.»;

2) dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti capi V *bis* e V *ter*:

«CAPO V *bis*

#### **Trattamento delle denunce**

*Articolo 11 bis*

#### **Ricevibilità delle denunce**

1. Chiunque presenti denuncia ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, e dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/99 dimostra di essere interessato ai sensi dell'articolo 1, lettera h), di detto regolamento.
2. Gli interessati compilano il modulo di cui all'allegato IV e forniscono tutte le informazioni obbligatorie ivi richieste. Su richiesta motivata, la Commissione può dispensare un interessato dall'obbligo di fornire parte delle informazioni richieste nel modulo.
3. Le denunce sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140, del 30.4.2004, pag. 1).

CAPO V *ter*

**Individuazione e tutela delle informazioni riservate**

*Articolo 11 ter*

**Protezione dei segreti aziendali e di altre informazioni riservate**

Chiunque presenti informazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 menziona chiaramente le informazioni che considera riservate, specificandone i motivi, e presenta alla Commissione una versione distinta non riservata delle informazioni. Qualora le informazioni debbano essere fornite entro una certa scadenza, questa stessa scadenza vale anche per la versione non riservata»;

- 3) il testo dell'allegato al presente regolamento è aggiunto come allegato IV.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2014

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

---

## ALLEGATO

## «ALLEGATO IV

## MODULO PER LA DENUNCIA DI PRESUNTI AIUTI DI STATO ILLEGALI O DELL'UTILIZZO ABUSIVO DEGLI AIUTI

I campi obbligatori sono contrassegnati con un asterisco (\*).

**1. Autore della denuncia**

Nome:\*

Cognome:\*

Indirizzo (riga 1):\*

Indirizzo (riga 2):

Località/Città:\*

Provincia/Regione:

Codice postale:\*

Paese:\*

Telefono:

Cellulare:

Indirizzo e-mail:\*

Fax

**2. Sto presentando questa denuncia a nome di un'impresa o di un'altra persona**

Sì\* No\*

In caso affermativo fornire anche le seguenti informazioni:

Nome dell'impresa o della persona che l'autore della denuncia rappresenta\*:

Numero di registrazione dell'entità:

Indirizzo (riga 1):\*

Indirizzo (riga 2):

Località/Città:\*

Provincia/Regione:

Codice postale:\*

Paese:\*

Telefono 1:

Telefono 2:

Indirizzo e-mail:\*

Fax

Si prega di produrre la prova che l'autore della denuncia è stato debitamente autorizzato a rappresentare l'impresa o l'altra persona in questione.\*

3. **Precisare a che titolo interviene l'autore della denuncia, selezionando una delle opzioni seguenti\*:**

- a) Concorrente dei beneficiari
- b) Associazione di categoria che rappresenta gli interessi dei concorrenti
- c) ONG
- d) Sindacato
- e) Cittadino UE
- f) Altro (precisare)

Illustrare perché e in quale misura il presunto aiuto di Stato incide sulla posizione concorrenziale dell'autore della denuncia/della persona o dell'impresa rappresentata. Fornire il maggior numero di prove concrete possibile.

*Si noti che a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, solo gli interessati ai sensi dell'articolo 1, lettera h), di detto regolamento possono presentare denunce formali. Pertanto, se l'autore della denuncia non dimostra di essere interessato, il presente modulo non sarà registrato come denuncia e le informazioni in esso fornite saranno conservate come informazioni generali di mercato.*

4. **Selezionare una delle due opzioni seguenti\*:**

- Sì, vi autorizzo a rendere nota la mia identità
- No, vi chiedo di non rendere nota la mia identità

In caso negativo specificarne i motivi:

Riservatezza: se il mittente desidera che non vengano divulgati la sua identità o determinati documenti o informazioni, è pregato di indicarlo chiaramente, evidenziando i passi e i dati che considera riservati e spiegando i motivi della sua richiesta. In assenza di un'esplicita richiesta di non rivelare l'identità dell'autore della denuncia o determinati documenti o informazioni, tali elementi saranno trattati come non riservati e potranno essere comunicati allo Stato membro che ha concesso il presunto aiuto di Stato. Non è possibile chiedere di non divulgare le informazioni contenute nei punti **5 e 6**.

5. **Informazioni sullo Stato membro che ha concesso l'aiuto\***

*Attenzione: le informazioni fornite al presente punto sono considerate non riservate.*

- a) Paese:
- b) Se possibile, specificare l'istituzione o l'ente che ha concesso il presunto aiuto di Stato illegale:
  - Governo centrale:
  - Regione (specificare):
  - Altro (specificare):

**6. Informazioni relative alle presunte misure di aiuto\***

*Attenzione: le informazioni fornite al presente punto sono considerate non riservate.*

- a) Descrivere il presunto aiuto e indicare in che forma è stato concesso (prestiti, sovvenzioni, garanzie, incentivi o esenzioni fiscali ecc.).

- b) Qual è, se noto, l'obiettivo del presunto aiuto?

- c) Qual è, se noto, l'ammontare del presunto aiuto? Se non si conosce l'importo esatto, fornire una stima e il maggior numero possibile di elementi di prova.

- d) Chi sono i beneficiari del presunto aiuto? Si prega di fornire il maggior numero possibile di informazioni, inclusa la descrizione delle principali attività dei beneficiari.

- e) Per quel che consta al mittente, quando è stato concesso il presunto aiuto?

- f) Selezionare una delle due opzioni seguenti\*:

- A quanto mi consta, l'aiuto non è stato notificato alla Commissione.
- A quanto mi consta, l'aiuto è stato notificato, ma è stato concesso prima della decisione della Commissione. Se noto, indicare il numero di riferimento o la data della notifica.

- A quanto mi consta, l'aiuto è stato notificato e autorizzato dalla Commissione, ma è stato attuato senza rispettare le condizioni previste. Se noto, indicare il numero di riferimento o la data della notifica.

- A quanto mi consta, l'aiuto è stato concesso a norma di un regolamento d'esenzione per categoria, ma è stato attuato senza rispettare le condizioni previste.

**7. Motivi della denuncia\***

*Si noti che, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, una misura è considerata aiuto di Stato se è stata concessa da uno Stato membro ovvero mediante risorse statali, se falsa o minaccia di falsare la concorrenza favorendo talune imprese o produzioni e se incide sugli scambi tra Stati membri.*

- a) **Precisare in quale misura sono state utilizzate risorse pubbliche, se noto; se la misura non è stata adottata da un'autorità pubblica (ma per esempio da un'impresa pubblica), precisare perché essa sarebbe imputabile alle autorità pubbliche di uno Stato membro.**

- b) **Spiegare per quale motivo il presunto aiuto di Stato sarebbe selettivo (favorebbe cioè talune attività commerciali o la produzione di determinati prodotti).**

- c) **Illustrare perché il presunto aiuto di Stato rappresenterebbe un vantaggio economico per i beneficiari.**

- d) **Spiegare perché il presunto aiuto di Stato falserebbe o minaccerebbe di falsare la concorrenza.**

- e) **Spiegare perché il presunto aiuto inciderebbe sugli scambi tra Stati membri.**

**8. Compatibilità dell'aiuto**

Indicare per quali ragioni l'aiuto non sarebbe compatibile con il mercato interno.

**9. Informazioni relative alla presunta violazione di altre norme del diritto dell'Unione europea e ad altri procedimenti**

- a) Indicare, possibilmente, quali altre norme del diritto dell'UE sarebbero state violate con la concessione del presunto aiuto. Si ricorda che ciò non significa che queste potenziali violazioni saranno necessariamente esaminate nell'ambito dell'indagine sull'aiuto di Stato.

- b) Il mittente si è già rivolto ai servizi della Commissione europea o a un'altra autorità europea o nazionale per denunciare questo stesso caso? \*

Si No

In caso affermativo, allegare copia della corrispondenza intercorsa.

- c) Lo stesso caso è già stato segnalato alle autorità nazionali o è già stato oggetto di azioni legali a livello nazionale? \*

Si No

In caso affermativo, indicare l'autorità o il giudice; inoltre, se è già stata presa una decisione o pronunciata una sentenza, allegarne copia (se disponibile); se invece il caso è ancora pendente, indicarne il numero di riferimento (se disponibile).

- d) Fornire qualsiasi altra informazione che possa essere utile per valutare il presente caso.

**10. Documentazione**

Si prega di elencare e, se necessario, allegare *i documenti e le prove* a sostegno della denuncia

- Se possibile, inviare copia della legge o della disposizione nazionale che costituisce la base giuridica per l'erogazione del presunto aiuto.
- Se possibile, allegare le prove del fatto che l'aiuto è stato effettivamente concesso (ad esempio comunicati stampa, articoli di giornale, conti pubblicati).
- Se la denuncia è presentata per conto di un'impresa o di un'altra persona fisica, il mittente è invitato ad allegare la prova che è stato debitamente autorizzato a rappresentarla a tal fine.
- All'occorrenza, allegare copia di tutta la corrispondenza già intercorsa con la Commissione europea o con qualsiasi altra autorità europea o nazionale in merito al medesimo caso.
- Se il caso è già stato trattato da un tribunale/un'autorità nazionale, allegare copia della sentenza/della decisione, se disponibile.

***Dichiaro che tutte le informazioni contenute nel presente modulo e negli allegati sono fornite in buona fede.***

Luogo, data e firma dell'autore della denuncia»

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 373/2014 DELLA COMMISSIONE****dell'11 aprile 2014****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2014

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*<sup>(1)</sup> GUL 299 del 16.11.2007, pag. 1.<sup>(2)</sup> GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	65,2
	TN	123,3
	TR	106,4
	ZZ	98,3
0707 00 05	MK	51,2
	TR	124,4
	ZZ	87,8
0709 93 10	MA	44,0
	TR	93,6
	ZZ	68,8
0805 10 20	EG	47,9
	IL	67,9
	MA	49,8
	TN	48,3
	TR	53,1
	ZZ	53,4
	ZZ	53,4
0805 50 10	MA	35,6
	TR	92,4
	ZZ	64,0
0808 10 80	AR	93,3
	BR	104,5
	CL	108,2
	CN	115,5
	MK	25,2
	NZ	132,7
	US	190,8
	ZA	118,5
	ZZ	111,1
	ZZ	111,1
0808 30 90	AR	92,3
	CL	123,2
	CN	79,2
	ZA	92,6
	ZZ	96,8
	ZZ	96,8

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

# DECISIONI

## DECISIONE 2014/205/PESC DEL CONSIGLIO

del 10 aprile 2014

**che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 aprile 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/235/PESC <sup>(1)</sup>.
- (2) In base ad un riesame della decisione 2011/235/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 13 aprile 2015.
- (3) È opportuno aggiornare le voci riguardanti talune persone figuranti nell'allegato della decisione 2011/235/PESC.
- (4) È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/235/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

L'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2011/235/PESC è sostituito dal seguente:

«2. La presente decisione si applica fino al 13 aprile 2015. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»

### *Articolo 2*

L'allegato della decisione 2011/235/PESC è modificato come indicato nell'allegato alla presente decisione.

### *Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2014

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
D. KOURKOULAS

---

<sup>(1)</sup> Decisione 2011/235/PESC del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran (GUL 100 del 14.4.2011, pag. 51).

## ALLEGATO

Le voci relative alle persone elencate in appresso sostituiscono le relative voci che figurano nell'allegato della decisione 2011/235/PESC.

## Persone

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1.	RAJABZADEH Azizollah		Capo dell'Organizzazione di Teheran per l'attenuazione degli effetti delle catastrofi (TDMO). Ex capo della polizia di Teheran (fino al gennaio 2010). In veste di comandante delle forze dell'ordine nella Grande Teheran, Azizollah Rajabzadeh è l'esponente di grado più elevato accusato nei casi di abusi perpetrati nel carcere di Kahrizak.	
2.	DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali	Luogo di nascita: Najafabad (Iran) — Data di nascita: 1945	Membro del Consiglio per la determinazione delle scelte e rappresentante del leader supremo nella provincia («centrale») di Markazi. Ex procuratore generale dell'Iran fino al settembre 2009 (ex ministro dell'intelligence sotto la presidenza Khatami). In veste di procuratore generale dell'Iran, ha ordinato e sovrinteso ai processi farsa seguiti alle prime manifestazioni di protesta posteleitorali, in cui agli imputati è stato negato il diritto ad un avvocato. È altresì responsabile degli abusi perpetrati a Kahrizak.	
3.	MORTAZAVI Said	Luogo di nascita: Meybod, Yazd (Iran) — Data di nascita: 1967	Ex capo della task force iraniana per la lotta al contrabbando, ex procuratore generale di Teheran fino all'agosto 2009. In veste di procuratore generale di Teheran, ha emesso un ordine generale di detenzione di centinaia di attivisti, giornalisti e studenti. È stato sospeso dall'incarico nell'agosto 2010 a seguito di un'indagine della magistratura iraniana sul suo ruolo nella morte di tre uomini detenuti su suo ordine dopo le elezioni.	
4.	ZARGAR Ahmad		Capo dell'«Organizzazione per la salvaguardia della moralità». Ex giudice, sezione 36 della Corte di appello di Teheran. Ha confermato le condanne a lunghe pene detentive e le sentenze capitali contro i manifestanti.	
5.	ABBASZADEH-MESHKINI, Mahmoud		Governatore della provincia di Ilam. Ex direttore politico del ministero degli Interni. Quale presidente del Comitato dell'articolo 10 della legge sulle attività dei partiti e dei gruppi politici, è incaricato dell'autorizzazione delle manifestazioni e di altri eventi pubblici nonché della registrazione dei partiti politici.	10.10.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
			<p>Nel 2010 ha sospeso le attività di due partiti politici riformisti collegati a Mousavi — il Fronte di partecipazione dell'Iran islamico e l'Organizzazione dei Mujahidin della rivoluzione islamica.</p> <p>Dal 2009 in poi ha costantemente e continuamente vietato tutte le riunioni non governative, negando in tal modo il diritto costituzionale alla protesta e causando l'arresto di molti manifestanti pacifici in violazione del diritto di riunione.</p> <p>Nel 2009 ha inoltre negato all'opposizione l'autorizzazione a svolgere una cerimonia commemorativa in onore delle vittime delle proteste relative alle elezioni presidenziali.</p>	
6.	FIRUZABADI magg. gen. dott. Seyyed Hasan (alias: FIRUZABADI magg. gen. dott. Seyed Hassan; FIROUZABADI magg. gen. dott. Seyyed Hasan; FIROUZABADI magg. gen. dott. Seyed Hassan)	<p>Luogo di nascita: Mashad</p> <p>Data di nascita: 3.2.1951</p>	<p>In veste di capo di stato maggiore delle Forze armate unite dell'Iran, è il comandante militare di grado più elevato incaricato di dirigere tutte le divisioni e politiche militari, compreso il Corpo delle guardie rivoluzionarie iraniane (IRGC) e la polizia. Le forze nella sua catena di comando formale hanno attuato una brutale repressione su manifestanti pacifici nonché detenzioni di massa.</p> <p>Anche membro del Consiglio supremo di sicurezza nazionale (SNSC) e del Consiglio per la determinazione delle scelte.</p>	10.10.2011
7.	JOKAR Mohammad Saleh		<p>Dal 2011 membro del Parlamento per la provincia di Yazd. Ex comandante delle forze Basij studentesche.</p> <p>In veste di comandante delle forze Basij studentesche ha partecipato attivamente alla repressione delle proteste nelle scuole e università e alla detenzione extragiudiziale di attivisti e giornalisti.</p>	10.10.2011
8.	SALARKIA Mahmoud	Direttore del «Persepolis Football Club» di Teheran	<p>Capo della Commissione petrolio e trasporti della città di Teheran. Viceprocuratore generale di Teheran per gli Affari penitenziari durante la repressione del 2009.</p> <p>In qualità di viceprocuratore generale di Teheran per gli Affari penitenziari, è stato direttamente responsabile di molti dei mandati d'arresto emessi nei confronti di manifestanti e attivisti innocenti e pacifici. Secondo quanto riferito da numerosi difensori dei diritti umani, la quasi totalità delle persone arrestate è, su suo ordine, tenuta in isolamento, senza contatti con legali o familiari e senza alcuna imputazione, per periodi di diversa durata, spesso in condizioni equivalenti a una sparizione forzata. Di frequente ai familiari non è data notizia dell'arresto.</p>	10.10.2011
9.	SOURI Hojatollah		<p>Deputato parlamentare per la provincia di Lorestan. Membro della Commissione parlamentare per la politica estera e di sicurezza. Ex direttore dell'istituto penitenziario di Evin.</p>	10.10.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
			In qualità di direttore dell'istituto penitenziario di Evin nel 2009, è stato responsabile delle gravi violazioni dei diritti umani commesse in tale istituto penitenziario durante il suo mandato, come percosse e abusi mentali e sessuali. Stando a informazioni concordanti provenienti da fonti diverse, la tortura è prassi corrente nell'istituto penitenziario di Evin. Nella sezione 209 sono detenuti numerosi attivisti a causa delle loro pacifiche attività di opposizione al governo in carica.	
10.	TALA Hossein (alias: TALA Hosseyn)		Vicegovernatore generale («Farmandar») della provincia di Teheran fino al settembre 2010; in particolare, è il responsabile dell'intervento delle forze di polizia e pertanto della repressione delle manifestazioni. Nel dicembre 2010 ha ricevuto un premio per il ruolo svolto nella repressione postelettorale.	10.10.2011
11.	TAMADDON Morteza (alias: TAMADON Morteza)	Luogo di nascita: Shahr Kord-Esfahan Data di nascita: 1959	Ex governatore generale della Provincia di Teheran e capo del Consiglio provinciale per la sicurezza pubblica di Teheran, membro dell'IRGC. In qualità di governatore e di capo del Consiglio provinciale per la sicurezza pubblica di Teheran, è stato responsabile in generale di tutte le attività di repressione, compresa la repressione delle proteste politiche nel giugno 2009. È risaputo che è stato implicato personalmente nella persecuzione dei leader dell'opposizione Karroubi e Moussavi.	10.10.2011
12.	BAKHTIARI Seyyed Morteza	Luogo di nascita: Mashad (Iran) Data di nascita: 1952	Ex ministro della Giustizia (2009-2013), ex governatore generale di Esfahan e direttore dell'organizzazione degli istituti penitenziari statali (fino a giugno 2004). In qualità di ministro della Giustizia, ha svolto un ruolo chiave nel minacciare e perseguire la diaspora iraniana annunciando l'istituzione di un tribunale speciale per occuparsi in modo specifico di Iranian che vivono al di fuori del paese. Con l'appoggio del procuratore di Teheran, due sezioni del tribunale di primo grado e della corte di appello e varie sezioni delle preture saranno incaricate di trattare le cause riguardanti gli espatriati.	10.10.2011
13.	HOSSEINI Dr Mohammad (alias: HOSSEYNI, Dr Seyyed Mohammad; Seyyed, Sayyed e Sayyid)	Luogo di nascita: Rafsanjan, Kerman Data di nascita: 1961	Ex ministro della Cultura e dell'Orientamento islamico (2009-2013). Ex dell'IRGC, è stato complice della repressione dei giornalisti.	10.10.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
14.	MOSLEHI Heydar (alias: MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)	Luogo di nascita: Isfahan (Iran) Data di nascita: 1956	Ex ministro dell'Intelligence (2009-2013). Sotto la sua leadership, il ministero dell'Intelligence ha continuato le pratiche della detenzione arbitraria diffusa e la persecuzione di manifestanti e dissidenti. Il ministero dell'Intelligence continua a gestire la sezione 209 dell'istituto penitenziario di Evin, dove vari attivisti sono detenuti per le loro attività pacifiche di opposizione al governo in carica. Negli interrogatori del ministero dell'Intelligence i prigionieri della sezione 209 sono stati sottoposti a percosse e abusi mentali e sessuali. In qualità di ex ministro dell'Intelligence, Moslehi è responsabile degli abusi commessi durante il suo mandato.	10.10.2011
15.	TAGHIPOUR Reza	Luogo di nascita: Maragheh (Iran) Data di nascita: 1957	Membro del Consiglio comunale di Teheran. Ex ministro dell'Informazione e della comunicazione (2009-2012). In qualità di ministro dell'Informazione, è stato uno degli alti funzionari responsabili della censura e del controllo delle attività su Internet, come pure di tutte le forme di comunicazione (in particolare, telefoni cellulari). I dati personali, i messaggi elettronici e le comunicazioni dei prigionieri politici vengono usati durante gli interrogatori. Più volte, dalle ultime elezioni presidenziali e durante le manifestazioni di piazza, sono state interrotte le linee mobili, compresi i messaggi da telefoni cellulari, sono stati oscurati i canali televisivi satellitari ed è stato sospeso, o quantomeno rallentato, Internet a livello locale.	23.3.2012
16.	EMADI, Hamid Reza (alias: Hamidreza Emadi)	Data di nascita: circa 1973 Luogo di nascita: Hamedan Luogo di residenza: Teheran Luogo di lavoro: sede centrale della Press TV, Teheran	Capo della redazione di Press TV. Ex produttore principale della Press TV. Responsabile della produzione e trasmissione di confessioni estorte a detenuti, fra cui giornalisti, attivisti politici, esponenti di minoranze curde e arabe, in violazione dei diritti a un giusto processo e a un equo processo riconosciuti a livello internazionale. La OFCOM, autorità regolatrice indipendente per le società di comunicazione, ha condannato nel Regno Unito Press TV a pagare una multa di 100 000 GBP per aver trasmesso nel 2011 la confessione del giornalista e regista irano-canadese Maziar Bahari, filmata in carcere mentre gli veniva estorta con la forza. Le ONG hanno segnalato altri casi di confessioni estorte, mandate in onda da Press TV. Emadi è pertanto associato alla violazione del diritto a un giusto processo e del diritto a un equo processo.	12.3.2013

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 6.11.2013****relativa alle misure cui la Germania ha dato esecuzione in favore di HoKaWe Eberswalde GmbH  
SA.34721 (2012/C) (ex 2012/NN)***[notificata con il numero C(2013) 7058]***(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2014/206/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente alle disposizioni <sup>(1)</sup> degli articoli summenzionati,

considerando quanto segue:

**1. PROCEDIMENTO**

- (1) Il 30 aprile 2012 la Commissione ha ricevuto una denuncia da parte di un'impresa del settore della trasformazione del legno con sede legale nel Land del Brandeburgo, secondo la quale un accordo quadro di 15 anni concluso tra il Land del Brandeburgo e HoKaWe Eberswalde GmbH (in appresso «HoKaWe») costituirebbe un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
- (2) L'11 maggio 2012 la Commissione ha trasmesso alle autorità tedesche la versione non riservata della denuncia, chiedendo loro di fornire informazioni supplementari. Con lettera del 6 giugno 2012 la Germania ha trasmesso le proprie osservazioni in merito alla denuncia oltre alle informazioni richieste.
- (3) Il 27 agosto 2012 la Commissione ha trasmesso la versione non riservata di questa risposta, chiedendo al denunciante di comunicarle se intendeva dare seguito alla denuncia. Il 4 settembre 2012 il denunciante ha comunicato la propria intenzione di non ritirare la denuncia.
- (4) Con lettera del 19 dicembre 2013 la Commissione ha informato la Germania della decisione di avviare il procedimento d'indagine formale di cui all'articolo 108, paragrafo 2, TFUE in relazione all'aiuto in questione.
- (5) La decisione di avvio del procedimento della Commissione è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 7 febbraio 2012. <sup>(2)</sup> La Commissione ha invitato i terzi interessati a presentare le loro osservazioni sull'aiuto.
- (6) Con lettera del 28 febbraio 2013 la Germania ha espresso le proprie osservazioni in merito alla decisione. Il 30 aprile 2013 la Commissione ha ricevuto le osservazioni di due terzi interessati e, il 3 maggio 2013, quelle del denunciante.
- (7) Il 17 maggio 2013 sono state trasmesse alle autorità tedesche le versioni non riservate delle suddette osservazioni. L'11 giugno 2013 la Germania ha comunicato le proprie osservazioni in merito, integrandole con lettera del 13 giugno 2013.
- (8) Con lettere datate 2 agosto 2013, 17 settembre 2013 e 23 settembre 2013, la Commissione ha richiesto alle autorità tedesche informazioni supplementari, che sono state fornite dalla Germania con lettere del 15 agosto 2013, 20 settembre 2013 e 1 ottobre 2013.

<sup>(1)</sup> GU C 99 del 5.4.2013, pag. 79.<sup>(2)</sup> Cfr. nota 1.

## 2. DESCRIZIONE DELLA MISURA

### 2.1. Impresa beneficiaria

- (9) HoKaWe è una società a responsabilità limitata (GmbH) che gestisce una centrale a biomassa legnosa a Eberswalde, nel Land del Brandeburgo. La centrale è stata costruita nel 2005 e ha iniziato a funzionare nel 2006. Nel giugno 2011 il tribunale distrettuale (*Amtsgericht*) di Francoforte sull'Oder ha avviato la procedura di insolvenza relativamente al patrimonio di HoKaWe. Ad oggi, l'impresa non ha tuttavia interrotto la propria attività economica.
- (10) Il Landkreis di Barnim era interessato ad acquisire il patrimonio di HoKaWe per portare avanti l'attività; nel maggio 2012 l'assemblea dei creditori ha approvato il contratto di cessione dei beni patrimoniali di HoKaWe, che è stata ufficializzata tramite atto notarile. Poiché il Land del Brandeburgo si è opposto al trasferimento al nuovo proprietario dell'accordo quadro per la fornitura di legname della foresta demaniale del Brandeburgo (che costituisce l'oggetto della presente decisione), il Landkreis è recesso dal contratto.

### 2.2. Descrizione della misura

- (11) Nel giugno 2005 il Land del Brandeburgo e HoKaWe hanno concluso un accordo quadro relativo alla fornitura di legname proveniente dalla foresta demaniale del Brandeburgo. Questo accordo stabilisce i quantitativi e le condizioni per la fornitura del legname<sup>(3)</sup> a HoKaWe per un periodo di 15 anni (dal 1° giugno 2006 al 1° giugno 2021). L'accordo prevede la fornitura di 150 000 metri cubi (m<sup>3</sup>) di legname l'anno proveniente da zone situate entro un raggio massimo di fornitura di 70 km dalla centrale a biomassa legnosa di Eberswalde.
- (12) Per il 2004 l'accordo fissava un prezzo di base iniziale di 15,50 EUR/m<sup>3</sup>. L'accordo prevedeva altresì adeguamenti annuali di prezzo, che avrebbero dovuto essere concordati tra le parti in funzione dell'andamento dell'indice del prezzo del legname industriale elaborato dall'Ufficio statistico federale<sup>(4)</sup>; le variazioni dei prezzi del legname rispetto al prezzo di base dovevano essere prese in carico per il 50 % dall'acquirente e per il restante 50 % dal venditore (in appresso la «*clausola di adeguamento dei prezzi*»).
- (13) Per calcolare l'adeguamento dei prezzi, l'accordo conteneva però anche la seguente formula (in appresso la «*formula di adeguamento dei prezzi*» o «*formula*»):
- $$\text{ISE} = 15,50\text{€}/\text{rm} + \frac{\text{Index} - 135,89\%}{135,89\%} \text{€}/\text{rm} * 15,50 * 0,5$$
- (14) Occorre pertanto distinguere tra la clausola di adeguamento dei prezzi *ai sensi* dell'accordo e la *formula* di adeguamento dei prezzi.
- (15) Secondo le autorità tedesche, la *clausola di adeguamento dei prezzi* rispecchia le intenzioni delle parti. È quanto si evince da una nota interna emessa il 1° ottobre 2003 dal ministero per l'Agricoltura, la tutela dell'ambiente e la pianificazione territoriale del Land del Brandeburgo a seguito di un incontro tra i rappresentanti del Land del Brandeburgo e di HoKaWe; la nota indica chiaramente che l'adeguamento dei prezzi perseguito nell'ambito delle trattative tra le parti si riflette nella *clausola di adeguamento dei prezzi*. Detta ipotesi trova ulteriore fondamento in una nota del ministero per l'Economia e gli affari europei del Brandeburgo, del 5 gennaio 2011, nella quale si raccomanda di adeguare e/o interpretare l'accordo quadro conformemente al testo dell'accordo stesso, onde riflettere le reali intenzioni delle parti.
- (16) Come confermato dalle autorità tedesche e dalle due perizie redatte per conto del Land del Brandeburgo<sup>(5)</sup> nel 2010, la *formula* era errata e non ha prodotto risultati rispondenti alle intenzioni delle parti espresse nella *clausola di adeguamento dei prezzi*.

<sup>(3)</sup> L'accordo riguarda legname di latifoglie e conifere trasportabili di lunghezza pari a 3 m e diametro compreso tra 3 e 70 cm, franco strada forestale. Sono ammessi segni di putrefazione e curvatura.

<sup>(4)</sup> Cfr. Ufficio statistico federale tedesco: <https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Preise/PreisindizesLandForstwirtschaft/Tabellen/ErzeugerpreiseForstwirtschaft.html>

<sup>(5)</sup> Una perizia esterna è stata presentata da RAUE LLP, consulente giuridico del Land del Brandeburgo; un'ulteriore perizia è stata redatta internamente dal ministero del Land.

- (17) Con l'entrata in vigore dell'accordo, i prezzi sono stati adeguati sulla base della *formula*. Contrariamente alle intenzioni espresse nel testo dell'accordo, gli adeguamenti dei prezzi calcolati in base alla *formula* non hanno corrisposto all'andamento effettivo dell'indice dei prezzi del legname industriale, essendo nettamente inferiori al prezzo medio del legname della foresta demaniale del Brandeburgo. Inoltre, la *formula* non ha generato una pari ripartizione del rischio di oscillazione dei prezzi tra il Land e HoKaWe, come previsto dalle parti.
- (18) Come illustrato nel considerando (16), ciò si è verificato perché la *formula* applicata era errata e non ha pertanto permesso di riprodurre in modo corretto dal punto di vista matematico le intenzioni delle parti espresse attraverso la *clausola di adeguamento dei prezzi* <sup>(6)</sup>.
- (19) Risulta inoltre dalla lettera delle autorità tedesche del 28 febbraio 2013 che nel corso della durata dell'accordo le parti hanno più volte esercitato il loro potere discrezionale in relazione ai parametri per il calcolo dell'adeguamento dei prezzi sulla base della *formula* <sup>(7)</sup>. La Germania ha comunicato alla Commissione che la documentazione messa agli atti non consentiva di spiegare le ragioni di tali scelte.
- (20) Le due perizie redatte per il Land del Brandeburgo nel 2010 (cfr. considerando (16)) evidenziavano possibili problemi dell'accordo in merito al rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato e raccomandavano di adeguare l'accordo modificando la *formula*. In seguito alle trattative tra HoKaWe e il Land del Brandeburgo, le parti hanno quindi sottoscritto, il 26 agosto 2011, una versione modificata dell'accordo che è entrata in vigore il 1° luglio 2011. La versione modificata ha risolto le difficoltà descritte nei considerando da (12) a (19) stabilendo che dal 1° luglio 2011 i prezzi dovevano essere in linea con la *clausola di adeguamento dei prezzi* e che dovevano pertanto venire adeguati conformemente alle intenzioni originarie delle parti. A decorrere da tale data, la *formula* non ha dunque più costituito parte integrante dell'accordo e di conseguenza non è più stata applicata.
- (21) Il Land del Brandeburgo ha inoltre deciso di non rinnovare l'accordo con investitori futuri che avessero rilevato il patrimonio di HoKaWe.

### 2.3. Ragioni dell'avvio del procedimento

- (22) Il 19 dicembre 2012 la Commissione ha avviato un procedimento d'indagine formale ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE (in appresso la «decisione di avvio del procedimento»).
- (23) Nella sua decisione, la Commissione ha ritenuto in via preliminare che l'esecuzione dell'accordo quadro tra il Land del Brandeburgo e HoKaWe costituisca aiuto di Stato.
- (24) La Commissione si è chiesta se un venditore privato sul mercato avrebbe accettato ex ante una remunerazione come quella risultante dall'applicazione della *formula di adeguamento dei prezzi* descritta sopra.
- (25) La Commissione ha espresso seri dubbi sul fatto che, anche qualora le parti all'accordo non fossero state a conoscenza del carattere erroneo della *formula*, la Germania abbia agito conformemente al mercato durante l'esecuzione dell'accordo. Alla base di tali dubbi vi è l'andamento del prezzo del legname venduto nell'ambito dell'accordo e il fatto che il prezzo calcolato sulla base della *formula* era decisamente inferiore al prezzo medio del legname nel Land del Brandeburgo. In una situazione simile, un venditore privato prudente sarebbe immediatamente ricorso a tutti i mezzi a sua disposizione per modificare il metodo di adeguamento dei prezzi. Le autorità tedesche hanno invece continuato a utilizzare la *formula* quale base per il calcolo fino al 2011.
- (26) In base a tali considerazioni, la Commissione è giunta alla conclusione preliminare che HoKaWe abbia goduto di un trattamento di favore e che di conseguenza non sia possibile escludere l'esistenza di un aiuto di Stato per il periodo compreso tra l'entrata in vigore dell'accordo (1° giugno 2006) e la sua modifica (30 giugno 2011). Poiché non vi è evidenza di una base giuridica per la compatibilità dell'aiuto, né le autorità tedesche ne hanno invocata una, la Commissione dubita inoltre che la misura possa essere ritenuta compatibile con il mercato interno.

<sup>(6)</sup> Secondo la perizia dello Studio RAUE LLP, le intenzioni espresse dalle parti nella *clausola di adeguamento dei prezzi* avrebbero potuto essere realizzate con la formula seguente:

$$P = 15,50\text{€}/\text{rm} + \frac{\text{Index}_{n+1} - \text{Index}_n}{\text{Index}_n} \text{€}/\text{rm} * 15,50 * 0,5$$

<sup>(7)</sup> Ad esempio, per il calcolo del prezzo che si sarebbe dovuto applicare dal 1° luglio 2006 è stato utilizzato l'indice di luglio 2006 e non l'indice di gennaio 2005, come invece stabilito nell'accordo.

### 3. OSSERVAZIONI DEI TERZI INTERESSATI

- (27) Nel corso del procedimento d'indagine formale la Commissione ha ricevuto le osservazioni delle autorità tedesche e di due terzi interessati.
- (28) Il denunciante ha trasmesso note interne del ministero per l'Agricoltura, la tutela dell'ambiente e la pianificazione territoriale del Land del Brandeburgo datate dicembre 2003 e marzo 2004. Secondo il denunciante, tali note sollevano dubbi su numerosi aspetti dell'accordo ancor prima della sua sottoscrizione: nella nota del dicembre 2003 si constatava ad esempio, in relazione agli effetti prodotti dall'accordo in quel periodo, che già nel 2004 l'accordo avrebbe generato un prezzo nettamente inferiore al livello dei prezzi del legname industriale. Analogamente, nella nota del marzo 2004, si evidenziava che il metodo di adeguamento dei prezzi avrebbe portato a concessioni di prezzo inadeguate da parte del Land del Brandeburgo; la nota raccomandava quindi espressamente la revisione l'accordo e/o la rinegoziazione di alcuni suoi punti.
- (29) Il denunciante ha argomentato che, in una tale situazione, un venditore privato non avrebbe mai concluso un accordo simile e avrebbe adottato misure immediate, essendo i prezzi chiaramente al di sotto del valore di mercato, senza attendere cinque anni. In relazione agli adeguamenti del prezzo, il denunciante ha altresì sostenuto che i prezzi concordati non riflettevano l'andamento effettivo sul mercato del legname, ma conferivano invece un vantaggio indebito a HoKaWe. Secondo le stime del denunciante, l'aiuto concesso dal 2006 al 2011 è pari a 7,3 milioni di EUR (tale stima si basa sul prezzo medio del legname concordato tra il denunciante e altri fornitori).
- (30) Alla Commissione sono altresì pervenute le osservazioni di due imprese operanti nel settore della trasformazione del legno del Land del Brandeburgo. Secondo tali imprese, a causa della lunga durata dell'accordo un quantitativo ingente del legname della foresta demaniale del Brandeburgo è stato sottratto al mercato regionale del legname, causando illecite distorsioni della concorrenza e minacciando l'esistenza delle piccole imprese del settore nel Land del Brandeburgo.

### 4. OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA

- (31) Le autorità tedesche hanno ribadito la propria posizione secondo la quale l'accordo quadro era conforme al mercato e non comprendeva dunque nessun elemento di aiuto.
- (32) Secondo le autorità tedesche, il mercato del legname destinato alla produzione di energia era inesistente al momento della sottoscrizione dell'accordo; le parti avrebbero pertanto concordato di definire il prezzo da corrispondere da parte di HoKaWe in funzione del prezzo del legname industriale e gli adeguamenti di prezzo in funzione dell'andamento dell'indice dei prezzi del legname industriale. Le autorità tedesche hanno aggiunto che il testo dell'accordo rifletteva la modalità di adeguamento dei prezzi proposta, convenendo tuttavia sul fatto che i risultati conseguiti con la *formula* non hanno rispettato la prevista ripartizione tra le parti del rischio derivante dalle oscillazioni di prezzo.
- (33) Le autorità tedesche hanno pertanto argomentato che il prezzo base di partenza e la *clausola di adeguamento dei prezzi* stabilita nel testo dell'accordo (ovvero gli adeguamenti dei prezzi sulla base dell'indice dei prezzi del legname industriale in Germania e una pari ripartizione del rischio di oscillazione dei prezzi tra le parti) erano da ritenere conformi al mercato al momento della sottoscrizione dell'accordo.
- (34) Secondo le autorità tedesche, l'amministrazione forestale del Land del Brandeburgo si è resa conto solo durante la ristrutturazione del gennaio 2009 che l'applicazione della *formula* aveva fatto sì che HoKaWe pagasse prezzi più bassi rispetto ad altre imprese. Di conseguenza, nel 2010 le autorità competenti del Land del Brandeburgo avrebbero incaricato lo studio RAUE LLP di redigere una perizia relativa all'accordo, sottoponendo in seguito lo stesso accordo a una verifica giuridica interna. Entrambe le perizie avrebbero evidenziato possibili problemi dell'accordo in merito al rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato. In una nota del 5 gennaio 2011, il ministero per l'Economia e gli affari europei del Land del Brandeburgo ha infine concluso che la *clausola di adeguamento dei prezzi* era conforme al mercato, ma che l'adeguamento dei prezzi calcolato in base alla *formula* costituiva aiuto di Stato; secondo il ministero occorreva quindi modificare l'accordo mediante una modifica della *formula* in modo da riflettere la volontà effettiva delle parti. Il Land del Brandeburgo ha accolto tale raccomandazione nell'agosto 2011.
- (35) Le autorità tedesche hanno sostenuto che il Land del Brandeburgo ha agito in conformità del mercato adeguando l'accordo nel 2011; a loro parere un intervento prima di tale data non sarebbe stato possibile poiché occorreva rispettare gli accordi esistenti e il contratto poteva essere modificato solo con il comune accordo delle parti.
- (36) Le autorità tedesche hanno altresì dichiarato che l'accordo non costituisce aiuto di Stato, non causa distorsioni della concorrenza e non incide sugli scambi tra Stati membri.

## 5. VALUTAZIONE DELL'AIUTO DI STATO

### 5.1. Esistenza di un aiuto di Stato

- (37) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
- (38) Secondo la prassi costante della Commissione e come confermato dalla Corte di giustizia, per verificare se un'operazione commerciale tra un'amministrazione statale e un'entità economica costituisca aiuto di Stato, occorre invocare il principio dell'investitore privato in economia di mercato. In base a tale principio, quando lo Stato opera sul mercato come imprenditore è tenuto ad agire come un operatore privato, altrimenti il suo intervento potrebbe configurarsi come aiuto di Stato. Per determinare l'esistenza di un aiuto di Stato occorre pertanto stabilire se, in una situazione analoga, un operatore economico privato si sarebbe comportato nello stesso modo, ovvero se avrebbe venduto beni patrimoniali, merci o servizi allo stesso prezzo (principio dell'investitore privato in economia di mercato). In base a tale principio, considerazioni di natura non economica non possono giustificare il consenso a un prezzo più basso. Detto principio è stato ripetutamente applicato dalla Commissione e costantemente confermato dalla Corte di giustizia <sup>(8)</sup>.
- (39) Nel caso in oggetto la Commissione deve pertanto determinare se un venditore privato sarebbe stato disposto a sottoscrivere un accordo di durata comparabile e che prevedeva un prezzo di base di partenza e un meccanismo di adeguamento dei prezzi analoghi.
- (40) Come esposto nei considerando (11) e (12), l'accordo quadro di 15 anni prevedeva un adeguamento dei prezzi con cadenza annuale in linea con l'andamento dell'indice dei prezzi del legname industriale e l'obbligo in capo allo Stato e a HoKaWe di farsi carico a metà delle relative modifiche in relazione al prezzo base di partenza stabilito a 15,50 EUR/m<sup>3</sup>. L'accordo conteneva inoltre una *formula* per calcolare tale adeguamento dei prezzi.

#### *Lunga durata dell'accordo*

- (41) Il denunciante ha argomentato che la stipula di un accordo di 15 anni non costituisce una prassi di mercato consueta.
- (42) La Commissione non ha ricevuto tuttavia indicazione alcuna che giustificerebbe la conclusione secondo cui tale durata non sarebbe conforme al mercato. 15 anni rappresentano una durata relativamente lunga, tuttavia un venditore può legarsi a un acquirente se così facendo, come nel caso dell'accordo in questione, riesce ad assicurarsi lo smercio di una quantità costante di legname che inoltre non soddisfa almeno in parte i requisiti qualitativi del legname industriale.
- (43) Per tale motivo e in considerazione della prevista ripartizione del rischio di oscillazione dei prezzi tra le parti non è possibile escludere che un venditore privato avrebbe sottoscritto un accordo di durata comparabile.

#### *Prezzo base di partenza concordato*

- (44) Analogamente, in merito al prezzo base di partenza di 15,50 EUR/m<sup>3</sup> la Commissione non ha ricevuto indicazione alcuna della mancata conformità di tale prezzo al mercato.
- (45) Come esposto dalle autorità tedesche, al momento della sottoscrizione dell'accordo non vi era un prezzo di mercato consolidato per il legname destinato alla produzione di energia. Pertanto le parti hanno fatto riferimento al prezzo del legname industriale quale base per l'accordo. I denunciati hanno presentato una sintesi dei prezzi di mercato del legname industriale stando alla quale prezzi compresi tra 15,50 EUR/m<sup>3</sup> e 17,50 EUR/m<sup>3</sup> per il 2004 e tra 15,00 EUR/m<sup>3</sup> e 17,00 EUR/m<sup>3</sup> per il 2005 potevano considerarsi conformi al mercato. Anche in considerazione del fatto che l'accordo in questione era di lunga durata, il prezzo base di partenza concordato di 15,50 EUR/m<sup>3</sup> rientrava nell'ambito dei prezzi di mercato ritenuti conformi per il legname industriale.

<sup>(8)</sup> Cfr., tra l'altro, la sentenza della Corte di giustizia del 21 marzo 1991 nella causa C-305/89, *Repubblica italiana/Commissione* («ALFA Romeo») (Raccolta 1991, pag. I-1603, punti 18 e 19); la sentenza del Tribunale di primo grado del 30 aprile 1998 nella causa T-16/96, *Cityflyer Express Ltd/Commissione* (Raccolta 1998, pag. II-757, punto 51); la sentenza del Tribunale di primo grado del 21 gennaio 1999 cause riunite T-129/95, T-2/96 e T-97/96, *Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH e Lech-Stahlwerke GmbH/Commissione* (Raccolta 1999, pag. II-17, punto 104); la sentenza del Tribunale di primo grado del 28 febbraio 2012 nelle cause riunite T-268/08 e T-281/08, *Land Burgenland e Repubblica d'Austria/Commissione* (Raccolta 2012, pag. II-0000, punto 48).

- (46) Da una nota del ministero per l'Agricoltura, la tutela dell'ambiente e la pianificazione del 1° ottobre 2003 si evince inoltre che, nelle trattative in merito al prezzo base di partenza, i rappresentanti del Land del Brandeburgo avevano proposto un prezzo di 15,50 EUR/m<sup>3</sup>, a fronte del prezzo di 15,00 EUR/m<sup>3</sup> proposto dal HoKaWe. Le parti si sono infine accordate sul prezzo più alto di 15,50 EUR/m<sup>3</sup>.
- (47) Il prezzo base di partenza di 15,50 EUR/m<sup>3</sup> può pertanto essere considerato conforme al mercato. In assenza di un prezzo di mercato da utilizzare a fini comparativi e dato che i requisiti qualitativi del legname per la produzione di energia non erano superiori a quelli del legname industriale, era accettabile per il Land del Brandeburgo sottoscrivere un accordo che per definire il prezzo si basava sul prezzo del legname industriale (prezzo base). Il prezzo concordato è stato il risultato delle trattative condotte tra le parti e si è attestato su un valore compreso nell'intervallo dei prezzi di mercato per il legname industriale nel Land del Brandeburgo. Il prezzo è stato concordato sulla base della qualità del legname della foresta demaniale del Brandeburgo <sup>(9)</sup>, e corrisponde pertanto al prezzo che un venditore privato avrebbe ritenuto accettabile in relazione alla qualità del legname da fornire.

#### Adeguamento dei prezzi

- (48) Per quanto riguarda l'adeguamento dei prezzi occorre distinguere tra la *clausola di adeguamento dei prezzi* e gli adeguamenti effettivamente attuati in base alla *formula*, come illustrato nel considerando (14).
- (49) La Commissione non dispone di elementi su una mancata conformità al mercato della *clausola di adeguamento dei prezzi*. Come esposto al considerando (45), per il prezzo base di partenza non era disponibile alcun indice relativo all'andamento dei prezzi del legname destinato alla produzione di energia. È stato pertanto possibile sostenere l'opportunità non solo di utilizzare il prezzo del legname industriale quale riferimento per il prezzo base di partenza, ma anche di concordare adeguamenti di prezzi improntati all'evoluzione dell'indice dei prezzi del legname industriale.
- (50) Inoltre, l'accordo prevedeva che le parti si ripartissero a metà il rischio di oscillazione dei prezzi. Poiché al momento della sottoscrizione dell'accordo l'andamento dei prezzi non era prevedibile in modo univoco, tale meccanismo implicava la necessità per le parti di ripartirsi sia il rischio che gli utili (potenziali), il che avrebbe potuto avere effetti positivi anche per il Land del Brandeburgo. Considerata l'incertezza, anche un venditore privato avrebbe potuto acconsentire a una tale clausola, che deve essere pertanto considerata conforme al mercato.
- (51) Ne consegue che la *clausola di adeguamento dei prezzi*, che prevedeva un andamento dei prezzi parallelo all'indice dei prezzi del legname industriale e una pari ripartizione del rischio di oscillazione dei prezzi tra le parti, sia da ritenersi conforme al mercato e che un venditore privato prudente avrebbe potuto sottoscrivere un tale accordo.
- (52) Come già illustrato, gli adeguamenti effettivi dei prezzi sono però stati calcolati sulla base della *formula*. La tabella sottostante mostra che i prezzi risultanti dall'applicazione della *formula* erano nettamente inferiori ai prezzi ottenuti applicando la *clausola di adeguamento dei prezzi*.

(in EUR/m<sup>3</sup>)

	Prezzo effettivamente pagato (in base all'applicazione della <i>formula</i> )	Prezzo risultante dalla <i>clausola di adeguamento dei prezzi</i> (*)	Prezzo medio per ogni tipo di legname nel Land del Brandeburgo
2006	13,00	15,42	17,72
2007	13,21	15,95	21,02
2008	16,55	20,96	22,76
2009	16,42	20,76	19,20

<sup>(9)</sup> Nel corso del procedimento d'indagine formale alcuni terzi interessati si sono lamentati del fatto che l'accordo concluso con HoKaWe sottrarrebbe al mercato rilevanti quantità di legname industriale, facendo supporre che il legname consegnato a HoKaWe comprendesse ingenti quantitativi di legname industriale.

(in EUR/m<sup>3</sup>)

	Prezzo effettivamente pagato (in base all'applicazione della formula)	Prezzo risultante dalla <i>clausola di adeguamento dei prezzi</i> (*)	Prezzo medio per ogni tipo di legname nel Land del Brandeburgo
2010	16,14	20,03	24,50
2011	15,79	19,33	n.d.

(\*) dati presentati dalla Germania

- (53) La tabella evidenzia altresì che i prezzi calcolati in base alla *formula* non soltanto erano nettamente inferiori ai prezzi che sarebbero risultati dall'applicazione della *clausola di adeguamento dei prezzi*, ma anche notevolmente inferiori ai prezzi medi registrati nel Land del Brandeburgo.
- (54) Gli effetti della *formula* erano inoltre prevedibili già alla sottoscrizione dell'accordo. Tale circostanza assume particolare rilevanza, in quanto è necessaria una valutazione ex ante dell'accordo per appurare se un venditore privato sul mercato si sarebbe comportato allo stesso modo o in modo analogo al Land del Brandeburgo <sup>(10)</sup>.
- (55) Come esposto nei considerando (16) e (18), la *formula* era errata e non rifletteva le intenzioni delle parti espresse dalla *clausola di adeguamento dei prezzi*. Come altresì confermato dalla perizia dello studio RAUE LLP, tali intenzioni avrebbero potuto tradursi nella formula matematica seguente:
- $$P = 15,50\text{€}/\text{rm} + \frac{\text{Index}_{n+1} - \text{Index}_n}{\text{Index}_n} \text{€}/\text{rm} * 15,50 * 0,5$$
- (56) Al posto dell'indice ( $\text{Index}_n$ ) le parti hanno tuttavia detratto un importo fisso. La detrazione di un importo fisso può essere giustificata in talune circostanze, ma dovrebbe generare almeno il prezzo base di partenza concordato per l'anno di sottoscrizione dell'accordo. Nel caso in oggetto, la detrazione scelta dalle parti ha prodotto un prezzo che, già nell'anno di sottoscrizione, era nettamente inferiore al prezzo base di partenza concordato e conforme al mercato.
- (57) Pertanto, al momento della sottoscrizione dell'accordo era possibile prevedere in modo oggettivo che la *formula* era errata e che non avrebbe generato i prezzi concordati nell'ambito della *clausola di adeguamento dei prezzi*.
- (58) In una tale situazione, un venditore privato avrebbe utilizzato un'altra formula o si sarebbe quantomeno adoperato per modificare la *formula*, tanto più che le parti avevano stabilito nel testo dell'accordo che gli adeguamenti dei prezzi sarebbero dovuti avvenire in linea con l'indice dei prezzi del legname industriale e che lo Stato e HoKaWe avrebbero dovuto farsi carico a metà del rischio di oscillazione dei prezzi (come disposto dalla *clausola di adeguamento dei prezzi*).
- (59) Va sottolineato che l'andamento dei prezzi nell'ambito dell'accordo non era esclusivamente il risultato di un calcolo matematico definito a priori in base alla *formula*. Come esposto nel considerando (19), le informazioni trasmesse dalle autorità tedesche nel corso del procedimento d'indagine formale evidenziano piuttosto che la *formula* è stata più volte adeguata lungo tutta la durata dell'accordo <sup>(11)</sup>.
- (60) Come si evince chiaramente dalla tabella di cui al considerando (52), gli effetti negativi prevedibili della *formula* si sono di fatto concretizzati, in quanto il prezzo corrisposto da HoKaWe si è attestato a un valore nettamente inferiore al prezzo che sarebbe risultato dall'applicazione della *clausola di adeguamento dei prezzi*. Inoltre, il prezzo è stato nettamente inferiore al prezzo medio del legname della foresta demaniale del Brandeburgo, ovvero il prezzo al quale il Land del Brandeburgo ha venduto il legname ad altre imprese <sup>(12)</sup>.

<sup>(10)</sup> Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 16 maggio 2002 nella causa C 482/99, *Repubblica francese/Commissione* (Raccolta 2002, ag. I-4397, punto 70-72; la sentenza della Corte di giustizia del 5 giugno 2012 nella causa C-124/10 P, *Commissione/EDF* (Raccolta pag. 2012, I-0000, punti 83-85 e 105).

<sup>(11)</sup> E ciò oltre all'adeguamento della *formula* ad opera dell'Ufficio statistico federale per tener conto del nuovo calcolo dell'indice del legname industriale sulla base di un nuovo anno di riferimento.

<sup>(12)</sup> Come è possibile desumere dalla panoramica di cui al considerando (52), a eccezione del 2009 l'applicazione della *clausola di adeguamento dei prezzi* avrebbe parimenti portato a prezzi al di sotto del prezzo medio nel Land del Brandeburgo, sebbene in misura nettamente inferiore. Come già esposto in merito alla conformità al mercato della *clausola di adeguamento dei prezzi*, anche un'operazione rispettosa del principio di piena concorrenza e condotta con un acquirente importante regolare nel lungo periodo può portare a prezzi al di sotto della media di mercato. Cfr. altresì la decisione della Commissione C(2012) 834 final nella causa SA.19045 (Presunto aiuto della Baviera (Amministrazione forestale della Baviera sotto forma di contratti per la fornitura di legname a lungo termine con l'impresa Klausner), considerando 47 e segg.

- (61) Ne consegue che lo Stato sapeva che l'applicazione della *formula* non generava l'andamento dei prezzi atteso sulla base dell'indice dei pezzi del legname industriale, con relativa ripartizione del rischio di oscillazione dei prezzi tra la parti, e che tale circostanza è stata accettata.

#### Conclusioni

- (62) Si può quindi concludere che l'applicazione della *clausola di adeguamento dei prezzi* avrebbe generato prezzi inferiori al prezzo medio per il Land del Brandeburgo, che sarebbero tuttavia stati conformi al mercato. Questi prezzi si basavano su opportune considerazioni e trattative tra le parti interessate, che non consentono di escludere che anche un operatore privato avrebbe concluso un accordo a condizioni uguali o analoghe.
- (63) Per contro, gli adeguamenti dei prezzi effettivamente attuati dalle parti in base alla *formula* non erano espressione di nessuna di queste condizioni di conformità al mercato e hanno generato prezzi nettamente inferiori a quelli che sarebbero risultati dall'applicazione della *clausola di adeguamento dei prezzi* (e, per di più, nettamente inferiori al prezzo medio del legname nel Land del Brandeburgo).
- (64) Mentre l'andamento dei prezzi basato sulla *clausola di adeguamento dei prezzi* corrisponde a una decisione imprenditoriale sensata e riflette un'equa ripartizione del rischio di oscillazione dei prezzi tra le parti, i prezzi risultanti dall'applicazione della *formula* erano nettamente inferiori e non riflettevano più una tale ripartizione dei rischi. A differenza della causa SA.19045 [Presunto aiuto della Baviera (Amministrazione forestale della Baviera) sotto forma di contratti per la fornitura di legname a lungo termine con l'impresa Klausner] <sup>(13)</sup> — nell'ambito della quale la Commissione ha ritenuto che i prezzi inferiori alla media di mercato non configurassero un aiuto di Stato dato che il mercato presentava eccessi di capacità e lo Stato libero della Baviera si era adoperato per trovare un grande acquirente regolare di lungo periodo — nel caso in oggetto prezzi inferiori a quelli generati dall'applicazione della *clausola di adeguamento dei prezzi* non sono giustificati dai fatti. La *clausola di adeguamento dei prezzi* concordata dalle parti teneva conto della natura di lungo periodo dell'accordo e della qualità del legname oggetto delle vendite e ha generato prezzi al di sotto del prezzo medio applicato nel Land del Brandeburgo. Nulla indica che un operatore privato avrebbe accettato prezzi ancora più bassi.
- (65) Ciò è confermato dalle ragioni addotte dalla Germania, che indicano come la *clausola di adeguamento dei prezzi* riflettesse le reali intenzioni delle parti. Dopo che le perizie del 2010 di cui al considerando (16) avevano evidenziato che, a causa dell'applicazione della *formula*, l'accordo poteva porre problemi relativamente al rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, nel 2011 il Land del Brandeburgo ha negoziato una modifica con la quale la *formula* errata è stata soppressa. Il Land del Brandeburgo ha dunque negoziato la modifica dell'accordo escludendo *formula* per realizzare le reali intenzioni delle parti e porre fine ai dubbi relativi al rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.
- (66) Ne consegue che l'esecuzione dell'accordo, in particolare gli adeguamenti dei prezzi sulla base della *formula*, non sarebbe stata accettata da un venditore privato e non è conforme al mercato.
- (67) La Germania ha affermato che, solo durante la ristrutturazione dell'amministrazione forestale del 2009, il governo del Land del Brandeburgo ha appreso che i prezzi effettivamente corrisposti da HoKaWe non corrispondevano all'andamento dei prezzi previsto dalla *clausola di adeguamento dei prezzi*, ma erano nettamente inferiori ai prezzi pagati da altre imprese per le forniture di legname; secondo la Germania, il Land del Brandeburgo avrebbe quindi agito in conformità al mercato commissionando le due perizie di cui al considerando (16) e rinegoziando poi l'accordo, con la conseguente modifica del 2011.
- (68) Tale argomentazione non regge a un esame approfondito. Anzitutto, come illustrato nei considerando da (54) a (57), gli effetti della *formula* erano prevedibili al momento della sottoscrizione dell'accordo. In secondo luogo, un venditore privato sul mercato, che persegue l'attuazione della soluzione concordata con la *clausola di adeguamento dei prezzi* e, quindi, controlla attentamente gli adeguamenti dei prezzi conformemente a tale *clausola*, avrebbe immediatamente richiesto una rinegoziazione del prezzo. Come esposto nel considerando (65), l'avvenuta rinegoziazione dell'accordo ad opera del Land del Brandeburgo è un'ulteriore conferma del fatto che la *formula* non rifletteva le reali intenzioni delle parti (espresse dalla *clausola di adeguamento dei prezzi*). Tale rinegoziazione mostra altresì che HoKaWe non è riuscita ad opporsi alla soppressione della *formula*.
- (69) Ne consegue che è stato procurato a HoKaWe un vantaggio economico dal momento dell'entrata in vigore dell'accordo (1° giugno 2006) fino alla sua modifica (30 giugno 2011).

<sup>(13)</sup> Ibidem.

- (70) Anche tutti gli altri criteri relativi all'esistenza di un aiuto di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, sono soddisfatti. Il vantaggio era selettivo, in quanto l'accordo ha favorito espressamente una determinata impresa. Il vantaggio è stato concesso dalle autorità di uno Stato membro, il Land del Brandeburgo. Il quantitativo medio di legname venduto a HoKaWe alle condizioni dell'accordo è stato ingente; la consegna di legname a condizioni più favorevoli ha migliorato la posizione di mercato dell'acquirente rispetto ai propri concorrenti ed è stata tale da falsare la concorrenza. Sul mercato del legname vige un regime di concorrenza tra le imprese dei diversi Stati membri. L'accordo di fornitura ha riguardato il legname proveniente da foreste entro un raggio di 70 km da Eberswalde, tuttavia Eberswalde è situata in prossimità del confine con la Polonia (30 km). L'aiuto incide quindi altresì sugli scambi tra Stati membri. È pertanto possibile concludere che l'attuazione dell'accordo che ha portato alla definizione dei prezzi pagati sulla base della *formula* costituisca aiuto di Stato.
- (71) La menzionata modifica dell'accordo, entrata in vigore il 1° luglio 2011, va considerata come la misura che ha posto fine all'aiuto di Stato. In seguito alla modifica, dopo il 1° luglio 2011 gli adeguamenti dei prezzi si sono basati sulla *clausola di adeguamento dei prezzi*, confermando in tal modo le intenzioni originarie delle parti e dando loro corretta attuazione. La versione modificata dell'accordo è conforme al mercato e la Commissione è pertanto giunta alla conclusione che i pagamenti effettuati nell'ambito dell'accordo dopo il 30 giugno 2011 non hanno più procurato un vantaggio economico a HoKaWe.

## 5.2. Compatibilità con il mercato interno

- (72) Una base giuridica della compatibilità dell'aiuto non è evidente, né è stata fatta valere dalle autorità tedesche. Il vantaggio procurato a HoKaWe dall'attuazione dell'accordo nel periodo compreso tra giugno 2006 e giugno 2011 costituisce pertanto un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno.

## 5.3. Calcolo della componente di aiuto

- (73) Come illustrato nei considerando da (49) a (51), la *clausola di adeguamento dei prezzi* può essere considerata conforme al mercato. La Commissione ritiene pertanto che la componente di aiuto consista nella differenza tra il prezzo che si sarebbe dovuto corrispondere secondo la *clausola di adeguamento dei prezzi* e il prezzo effettivamente corrisposto in base alla *formula* <sup>(14)</sup>.

	a) Prezzo effettivamente pagato (in EUR/m <sup>3</sup> ) (*)	b) Prezzo in base alla <i>clausola di adeguamento dei prezzi</i> (in EUR/m <sup>3</sup> )	c) Differenza tra a) e b) (*)	d) Quantità di legname effettivamente consegnata (m <sup>3</sup> )	e) Componente di aiuto c) × d) (in EUR) (*)
2006	13,00	15,42	2,42	13 115,73	31 794
2007	13,21	15,95	2,74	142 792,67	391 452
2008	16,55	20,96	4,41	137 683,00	607 291
2009	16,42	20,76	4,34	141 273,68	613 128
2010	16,14	20,03	3,89	139 045,38	540 699
2011	15,79	19,33	3,54	62 680,29	222 051
<b>Totale</b>					<b>2 406 415</b>

(\*) Le cifre indicate nelle colonne a) e c) sono state arrotondate; i dati riportati nella colonna e) sono stati calcolati in base alle cifre corrette, solo il risultato finale è stato arrotondato per eccesso o per difetto a importi in EUR interi.

- (74) L'importo dell'aiuto concesso a HoKaWe è pertanto pari a 2 406 415 EUR.

<sup>(14)</sup> Prezzo effettivamente pagato stando alle indicazioni della Germania nella lettera del 1° ottobre 2013.

## 6. RECUPERO

- (75) Secondo il TFUE e la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, la Commissione è competente per decidere se lo Stato interessato debba sopprimere o modificare l'aiuto <sup>(15)</sup> qualora riscontri che quest'ultimo è incompatibile con il mercato interno. La giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia statuisce anche che, nel caso di aiuti ritenuti dalla Commissione incompatibili con il mercato interno, l'obbligo per lo Stato membro di sopprimere l'aiuto persegue l'obiettivo di ripristinare la situazione precedente <sup>(16)</sup>. La Corte ha in tal senso dichiarato che tale obiettivo si realizza nel momento in cui i beneficiari hanno rimborsato gli importi erogati a titolo di aiuto illegittimo, perdendo così il vantaggio di cui hanno fruito nei confronti dei concorrenti e ripristinando la situazione esistente prima della corresponsione dell'aiuto <sup>(17)</sup>.
- (76) In conformità con la giurisprudenza, l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio <sup>(18)</sup> stabilisce quanto segue: «Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario [...]».
- (77) Visto che la misura in questione non è stata notificata alla Commissione, in violazione dell'articolo 108 TFUE, e che essa costituisce quindi un aiuto illegale e incompatibile, l'importo dell'aiuto deve essere recuperato per ripristinare la situazione di mercato antecedente alla concessione dell'aiuto di Stato. Il recupero deve pertanto riferirsi al periodo nel quale il beneficiario ha potuto usufruire del vantaggio, quindi dal momento in cui l'aiuto è stato messo a sua disposizione fino alla data del recupero; gli importi devono comprendere gli interessi applicabili fino all'effettivo recupero.

## 7. CONCLUSIONE

- (78) L'attuazione dell'accordo quadro tra il Land del Brandeburgo e HoKaWe dalla sottoscrizione (1° giugno 2006) alla sua modifica (30 giugno 2011) comprende un aiuto di Stato non compatibile con il mercato interno. HoKaWe deve quindi restituire l'importo dell'aiuto, comprensivo degli interessi applicabili.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

L'aiuto di Stato dell'importo di 2 406 415 EUR, che la Germania ha illegalmente concesso a HoKaWe Eberswalde GmbH in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, non è compatibile con il mercato interno.

### Articolo 2

- 1) La Germania procede al recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1 presso il beneficiario.
- 2) Gli importi da recuperare comprendono gli interessi a decorrere dalla data in cui l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario fino alla data dell'effettivo recupero.
- 3) Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto, conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 <sup>(19)</sup> della Commissione e al regolamento (CE) n. 271/2008 <sup>(20)</sup> della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.

### Articolo 3

- 1) Il recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1 è immediato ed effettivo.
- 2) La Germania garantisce l'esecuzione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica alle autorità tedesche.

<sup>(15)</sup> Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 12 luglio 1973 nella causa C-70/72, *Commissione/Repubblica federale di Germania* (Raccolta 1973, pag. 813, punto 13).

<sup>(16)</sup> Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 1994 nelle cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, *Regno di Spagna/Commissione* (Raccolta 1994, pag. I-4103, punto 75).

<sup>(17)</sup> Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 17 giugno 1999 nella causa C-75/97, *Regno del Belgio/Commissione* (Raccolta 1999, pag. I-3671, punti 64-65).

<sup>(18)</sup> Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

<sup>(19)</sup> GU L 140, del 30.4.2004, pag. 1.

<sup>(20)</sup> GU L 82, del 25.3.2008, pag. 1.

*Articolo 4*

1) Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Germania trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:

- a) l'importo complessivo (capitale più interessi) da recuperare presso il beneficiario;
- b) la descrizione dettagliata delle misure già adottate o previste per conformarsi alla presente decisione;
- c) i documenti attestanti che al beneficiario è stato ingiunto di rimborsare l'aiuto.

2) La Germania informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1. Trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate o previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all'importo dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.

*Articolo 5*

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2013

*Per la Commissione*  
Joaquín ALMUNIA  
*Vicepresidente*

---

**DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**  
**dell'11 aprile 2014**  
**relativa alla designazione del registro del dominio di primo livello.eu**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/207/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 733/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 aprile 2002, relativo alla messa in opera del dominio di primo livello.eu <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione è tenuta a designare il registro cui affidare l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del dominio di primo livello.eu dopo la pubblicazione di un invito a manifestare interesse nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (2) Nel 2003 la Commissione, con decisione 2003/375/CE <sup>(2)</sup>, ha designato EURid (European Registry for Internet Domains) quale registro incaricato dell'organizzazione, dell'amministrazione e della gestione del dominio di primo livello.eu. La Commissione ha concluso con EURid un contratto che stabilisce le condizioni alle quali essa supervisiona l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del dominio di primo livello.eu da parte del registro. Tale contratto è stato firmato il 12 ottobre 2004 per un periodo di cinque anni ed è stato in seguito rinnovato nel 2009 per un ulteriore periodo di cinque anni. Esso cessa di produrre effetti il 12 ottobre 2014.
- (3) Il 14 maggio 2013 la Commissione ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un invito a manifestare interesse (2013/C 134/06), rivolto agli organismi che aspiravano a essere selezionati come registro incaricato dell'organizzazione, della gestione e dell'amministrazione del dominio di primo livello.eu, unitamente alla dichiarazione sul suo ruolo di supervisore di tali attività svolte dal registro (2013/C 134/05).
- (4) L'invito si è chiuso il 20 giugno 2013. È pervenuta una sola candidatura, da European Registry for Internet Domains (EURid).
- (5) Il 25 luglio 2013 è stata effettuata una valutazione sulla base dei criteri di ammissibilità e selezione indicati nell'invito a manifestare interesse.
- (6) I valutatori hanno esaminato la candidatura e redatto una scheda di valutazione con punteggi differenti (individuali e collettivi), in linea con il sistema di valutazione di cui al punto 4 dell'invito e tenendo conto della qualità generale della candidatura alla luce dei criteri di selezione. I valutatori hanno concluso che la candidatura presentata da European Registry for Internet Domains (EURid) soddisfaceva i requisiti minimi per ciascun criterio di selezione. Presa visione dei risultati della valutazione, la Commissione approva la decisione.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato per le comunicazioni istituito a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>,

<sup>(1)</sup> GUL 113 del 30.4.2002, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Decisione 2003/375/CE della Commissione, del 21 maggio 2003, relativa alla designazione del registro del dominio di primo livello.eu (TLD.eu) (GUL 128 del 24.5.2003, pag. 29).

<sup>(3)</sup> Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (GUL 108 del 24.4.2002, pag. 33).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

European Registry for Internet Domains (EURid) è designato quale registro incaricato dell'organizzazione, dell'amministrazione e della gestione del dominio di primo livello.eu.

*Articolo 2*

La Commissione, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), conclude un contratto con European Registry for Internet Domains (EURid), in cui sono specificate le condizioni in base alle quali essa vigila sull'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del dominio di primo livello.eu attuate dal registro.

Tale contratto ha una durata iniziale di cinque anni e può essere rinnovato due volte, ciascuna per ulteriori cinque anni al massimo.

*Articolo 3*

La decisione n. 2003/375/CE è abrogata.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2014

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
José Manuel BARROSO

---

# RACCOMANDAZIONI

## RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 2014

sulla qualità dell'informativa sul governo societario (principio «rispetta o spiega»)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/208/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) Un quadro efficace di governo societario è di fondamentale importanza a livello sociale, poiché è probabile che un'impresa ben gestita sia più competitiva e più sostenibile nel lungo periodo. Il buon governo societario è innanzitutto responsabilità della società interessata, ed esistono norme a livello europeo e nazionale intese a garantire il rispetto di determinati standard. Queste comprendono atti vincolanti e non, in particolare i codici nazionali di governo societario.
- (2) I codici di governo societario mirano a stabilire, nelle società quotate in Europa, principi di buon governo societario basati sulla trasparenza, sulla responsabilità e su una prospettiva a lungo termine. Questi codici forniscono norme e buone pratiche alle società, consentendo loro di operare in maniera migliore e quindi di contribuire a promuovere la crescita, la stabilità e gli investimenti a lungo termine.
- (3) La direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese <sup>(1)</sup> prevede che le società includano una relazione sul governo societario nella relazione sulla gestione se i loro valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari <sup>(2)</sup>.
- (4) La relazione sul governo societario è volta a fornire informazioni essenziali sui dispositivi di governo societario della società, come le informazioni relative al o ai pertinenti codici di governo societario da essa applicati, i sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi, l'assemblea degli azionisti e i suoi poteri, i diritti degli azionisti, gli organi di amministrazione, direzione e controllo e i relativi comitati.
- (5) Le informazioni di elevata qualità sui dispositivi di governo societario delle società forniscono elementi utili agli investitori e facilitano le decisioni di investimento. Queste informazioni fanno sì che gli investitori ripongano più fiducia nelle società in cui investono. Una maggiore trasparenza nei confronti del mercato può tradursi in un ritorno di immagine per le società e in un aumento della loro legittimità agli occhi dei portatori di interesse e dell'intera società.
- (6) Il principio «rispetta o spiega», di cui all'articolo 20 della direttiva 2013/34/UE, riveste un ruolo fondamentale per le disposizioni di governo societario in Europa. In base a tale principio, le società che si discostano dal rispettivo codice di governo societario sono tenute a spiegare, nella relazione sul governo societario, quali parti del codice hanno disatteso e motivare la loro decisione.

<sup>(1)</sup> GUL 182 del 29.6.2013, pag. 19.

<sup>(2)</sup> GUL 145 del 30.4.2004, pag. 1.

- (7) Il pieno rispetto del codice può trasmettere un messaggio positivo al mercato, ma può non essere sempre l'approccio migliore per una società da una prospettiva di governo societario. In alcuni casi discostarsi da una disposizione del codice potrebbe consentire a un'impresa di gestirsi in maniera più efficace. L'approccio «rispetta o spiega» offre una certa flessibilità alle società, consentendo loro di adeguare il sistema di governo societario alle dimensioni, alla struttura dell'azionariato e a specificità settoriali. Al tempo stesso occorre promuovere una cultura della responsabilità, incoraggiando le società a riflettere maggiormente sui dispositivi di governo societario.
- (8) Il principio «rispetta o spiega» è ampiamente riconosciuto dalle società, dagli investitori e dalle autorità di regolamentazione come uno strumento adeguato di governo societario. Tuttavia, come indicato nel Libro verde del 2011 su un quadro dell'UE in materia di governo societario <sup>(1)</sup>, risultano alcune carenze nelle modalità di applicazione pratica, in particolare per quanto riguarda la qualità delle spiegazioni fornite dalle società quando si discostano dai codici di governo societario. A questo proposito, un'ampia maggioranza dei partecipanti alla consultazione che ha preceduto il Libro verde si è espressa a favore dell'obbligo per le società di fornire spiegazioni qualitativamente migliori in caso di scostamento.
- (9) Secondo dati più recenti raccolti dalla Commissione, si riscontra un graduale miglioramento in questo settore. Diversi Stati membri hanno, ad esempio, intavolato discussioni o pubblicato orientamenti sulla qualità delle spiegazioni, ma c'è un ulteriore margine di miglioramento.
- (10) Nella risoluzione del 29 marzo 2012 <sup>(2)</sup>, il Parlamento europeo ha riconosciuto l'approccio «rispetta o spiega» come un valido strumento di gestione aziendale. In particolare, si è detto favorevole all'obbligo di adesione a un determinato codice e ha ritenuto che qualunque comportamento non conforme al codice dovrebbe essere opportunamente motivato e che, in aggiunta, anche la misura adottata in alternativa dovrebbe essere descritta e spiegata.
- (11) Il piano di azione del 2012 sul diritto delle società e sul governo societario europeo <sup>(3)</sup> ha sottolineato l'importanza di spiegazioni di qualità, in particolare per gli investitori, e ha annunciato un'iniziativa della Commissione per migliorare la qualità dell'informativa sul governo societario e, in particolare, delle relative spiegazioni.
- (12) La presente raccomandazione ha lo scopo di fornire un orientamento alle società e di aiutarle a migliorare la qualità dell'informativa sul governo societario. Viste le diverse tradizioni giuridiche e i differenti approcci giuridici, queste raccomandazioni forniscono un quadro generale, che può essere ulteriormente sviluppato e adattato al contesto nazionale specifico.
- (13) La presente raccomandazione si applica alle società tenute a presentare una relazione sul governo societario a norma dell'articolo 20 della direttiva 2013/34/UE e che devono fornire spiegazioni in caso di deroga alle raccomandazioni del o dei codici di governo societario.
- (14) Benché la presente raccomandazione riguardi prevalentemente le società quotate ai sensi dell'articolo 20 della direttiva 2013/34/UE, anche altri soggetti che elaborano relazioni sul governo societario potrebbero beneficiare di una maggiore qualità delle informazioni che intendono divulgare.
- (15) In aggiunta alle informazioni che le società sono tenute a fornire nel quadro della relazione del governo societario, in alcuni Stati membri esse sono inoltre tenute a riferire sul modo in cui applicano i principali principi o le principali raccomandazioni del codice. Al fine di aumentare ulteriormente la trasparenza, si invitano tutte le società quotate europee a riferire sul modo in cui hanno applicato i codici pertinenti in relazione agli aspetti di maggiore rilevanza per gli azionisti. Inoltre, per facilitare l'accesso alle informazioni, le società dovrebbero considerare l'ipotesi di pubblicare tali dati anche online.
- (16) Non esiste un modello standard di relazione sul governo societario applicabile in tutta l'Unione. È possibile presentare le informazioni esponendole nell'ambito di una relazione generale o raggruppandole in base alle singole disposizioni, purché quanto divulgato abbia valore informativo e sia di utilità per gli azionisti, gli investitori e gli altri portatori di interesse. Le società dovrebbero evitare dichiarazioni troppo generiche, che rischiano di non trattare aspetti importanti per gli azionisti, ma anche dichiarazioni standardizzate con scarso valore informativo. Nel contempo, le società dovrebbero evitare di fornire informazioni troppo particolareggiate, poiché gli elementi forniti potrebbero non risultare sufficientemente eloquenti.

<sup>(1)</sup> COM(2011) 164 del 5.4.2011.

<sup>(2)</sup> Risoluzione del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 su un quadro in materia di governo societario delle imprese europee, 2011/2181(INI).

<sup>(3)</sup> COM(2012) 740 del 12.12.2012.

- (17) Fornire informazioni appropriate sulle deroghe ai pertinenti codici e sui motivi di tali deroghe è molto importante al fine di garantire che i portatori di interesse possano prendere decisioni informate relative alle società. Tali informazioni riducono l'asimmetria informativa tra gli amministratori delle società e gli azionisti e con ciò riducono i costi del monitoraggio per gli stessi azionisti. Le società dovrebbero indicare chiaramente quali raccomandazioni del codice non hanno rispettato e, per ciascun elemento, fornire una spiegazione che riguardi: il modo in cui la società si è discostata dal codice, le ragioni di tale deroga, il modo in cui si è giunti alla decisione di discostarsi dalla raccomandazione, la durata della deroga e le misure adottate per garantire che le azioni intraprese dalla società rimangano in linea con gli obiettivi della raccomandazione e del codice.
- (18) Nel fornire queste informazioni, è opportuno che le società evitino un linguaggio standardizzato e si concentrino sul contesto specifico della società che spiega la deroga a una data raccomandazione. Le spiegazioni dovrebbero essere strutturate e presentate in modo da poter essere facilmente comprensibili e fruibili. Ciò aumenterà la predisposizione degli azionisti ad impegnarsi in un dialogo costruttivo con la società.
- (19) Un efficace approccio «rispetta o spiega» richiede un monitoraggio efficace che spinga le imprese a rispettare un codice di governo societario o a spiegare i casi di inosservanza. Dal Libro verde del 2011 è emerso che le relazioni sul governo societario pubblicate dalle società non sembrano essere sottoposte a un idoneo monitoraggio e che in pochi Stati membri ci sono organismi pubblici o specializzati che controllino la completezza delle informazioni fornite, in particolare delle spiegazioni adottate.
- (20) Vari soggetti, quali consigli, revisori dei conti e azionisti, sono coinvolti nel monitoraggio delle informazioni comunicate dalle società. I consigli e gli azionisti svolgono inoltre un ruolo importante nel favorire la buona qualità delle spiegazioni. In particolare, un monitoraggio più attivo da parte degli azionisti, in quanto proprietari delle società, potrebbe comportare migliori prassi di governo societario.
- (21) Gli Stati membri e gli organismi responsabili dei codici di governo societario sono inoltre incoraggiati a considerare il modo in cui sensibilizzare maggiormente, nel quadro dei meccanismi di monitoraggio nei rispettivi paesi, alla qualità generale delle spiegazioni sulle deroghe ai codici fornite dalle società. Si potrebbero considerare anche altri mezzi di incentivazione delle società e di altre parti interessate, al fine di migliorare la qualità delle spiegazioni e dell'informativa sul governo societario in generale.
- (22) Al fine di garantire un seguito efficace alla presente raccomandazione, si raccomanda agli Stati membri di portarla all'attenzione degli organismi responsabili per i codici nazionali di governo societario, delle società quotate e di altri portatori di interesse. Gli Stati membri sono inoltre invitati ad informare la Commissione circa tutte le misure nazionali adottate conformemente alla presente raccomandazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

## SEZIONE I

### Disposizioni generali

1. L'obiettivo della presente raccomandazione è fornire un orientamento agli Stati membri, agli organismi responsabili per i codici nazionali di governo societario, alle società e agli altri portatori di interesse. L'orientamento mira a migliorare la qualità generale delle relazioni sul governo societario pubblicate dalle società a norma dell'articolo 20 della direttiva 2013/34/UE e, in particolare, la qualità delle spiegazioni fornite dalle società in caso di deroga alle raccomandazioni del codice di governo societario applicabile.
2. Si raccomanda che, laddove applicabile, i codici di governo societario operino un netto distinguo tra le parti del codice da cui non si può derogare, le parti cui si applica il principio «rispetta o spiega» e le parti che si applicano su base prettamente volontaria.

**SEZIONE II****Qualità delle relazioni sul governo societario**

3. L'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE impone alle società quotate di fornire informazioni su specifici aspetti dei loro dispositivi di governo societario nel quadro della relazione sul governo societario.
4. Al fine di migliorare ulteriormente la trasparenza per gli azionisti, gli investitori e altri portatori di interesse, e in aggiunta alle informazioni sugli aspetti di cui al paragrafo 3, le società dovrebbero riferire sul modo in cui hanno applicato le raccomandazioni contenute nei codici pertinenti in relazione agli aspetti di maggiore rilevanza per gli azionisti.
5. Le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 dovrebbero essere fornite in termini sufficientemente chiari, precisi ed esaurienti da consentire agli azionisti, agli investitori e ad altri portatori di interesse di acquisire una buona comprensione delle modalità di governo della società. Inoltre, le informazioni dovrebbero fare riferimento alle caratteristiche specifiche e alla situazione della società, come le dimensioni, la struttura aziendale, l'assetto proprietario o altri aspetti pertinenti.
6. Al fine di consentire un accesso più facile per gli azionisti, gli investitori e altri portatori di interesse, le società dovrebbero mettere a disposizione sistematicamente le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 sui loro siti web e includere un riferimento al sito nelle loro relazioni sulla gestione, anche se trasmettono già informazioni con altri mezzi specificati nella direttiva 2013/34/UE.

**SEZIONE III****Qualità delle spiegazioni in caso di deroga a un codice**

7. L'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE impone alle società quotate di fornire spiegazioni in caso di deroga alle raccomandazioni del codice cui sono soggette o che hanno deciso di applicare su base volontaria.
8. Ai fini del paragrafo 7, le società dovrebbero indicare chiaramente le specifiche raccomandazioni da cui si sono discostate e, per ciascuna deroga a una singola raccomandazione:
  - a) spiegare in che modo l'impresa ha disatteso una raccomandazione;
  - b) descrivere i motivi della deroga;
  - c) descrivere come la decisione di discostarsi dalla raccomandazione è stata presa all'interno della società;
  - d) se la deroga è limitata nel tempo, indicare quando la società prevede di tornare a rispettare la relativa raccomandazione;
  - e) se del caso, descrivere la misura adottata in alternativa alle disposizioni cui la società si è discostata e spiegare il modo in cui tale misura raggiunge l'obiettivo fondamentale della raccomandazione specifica o del codice nel suo insieme, oppure chiarire in che modo essa contribuisce al buon governo societario della società.
9. Le informazioni di cui al paragrafo 8 dovrebbero essere fornite in termini sufficientemente chiari, precisi ed esaurienti da consentire agli azionisti, agli investitori e ad altri portatori di interesse di valutare le conseguenze di una deroga a una data raccomandazione.

Le informazioni dovrebbero inoltre fare riferimento alle caratteristiche specifiche e alla situazione della società, come le dimensioni, la struttura aziendale o l'assetto proprietario o altri aspetti pertinenti.

10. Le spiegazioni relative alle deroghe dovrebbero essere esposte con chiarezza nella relazione sul governo societario, in modo da essere facilmente reperibili per gli azionisti, gli investitori e gli altri portatori di interesse. Questo obiettivo può essere raggiunto, ad esempio, seguendo lo stesso ordine delle raccomandazioni del relativo codice oppure raggruppando tutte le spiegazioni relative alle deroghe nella stessa sezione della relazione sul governo societario, purché il metodo utilizzato sia illustrato in maniera chiara.

#### SEZIONE IV

#### Disposizioni finali

11. Al fine di motivare le società a conformarsi ai pertinenti codici di governo societario o a spiegare in maniera più chiara le rispettive deroghe, è necessario condurre un monitoraggio efficiente a livello nazionale, nel quadro dei meccanismi di monitoraggio esistenti.
12. Gli Stati membri dovrebbero portare la presente raccomandazione all'attenzione degli organismi responsabili per i codici di governo societario, delle società quotate e degli altri portatori di interesse. Gli Stati membri sono invitati a comunicare alla Commissione le misure adottate conformemente alla presente raccomandazione entro il 13 aprile 2015, al fine di consentire alla Commissione di monitorare e valutare la situazione.
13. La presente raccomandazione è rivolta agli Stati membri, agli organismi responsabili per i codici nazionali di governo societario, alle società quotate e agli altri portatori di interesse.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2014

*Per la Commissione*  
Michel BARNIER  
*Membro della Commissione*

---

## RETTIFICHE

**Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1090/2013 della Commissione, del 4 novembre 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Travia da Beira Baixa (IGP)]**

(«Gazzetta ufficiale dell'Unione europea» L 293 del 5 novembre 2013)

Alla pagina 34, nel titolo:

*anziché:* «recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Travia da Beira Baixa (IGP)]»,

*leggi:* «recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Travia da Beira Baixa (DOP)]».

Alla pagina 35, allegato, ultima riga:

*anziché:* «Travia da Beira Baixa (IGP)»,

*leggi:* «Travia da Beira Baixa (DOP)».

---



ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**